

PLENUM 9 MAGGIO 2008 (5.1)

Al Sig.
.....
.....

OGGETTO: Richiesta di intervento presso l'INPDAP a seguito di pronuncia di accoglimento della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

Il Sig. dopo aver ottenuto una pronuncia di accoglimento su ricorso presentato contro l'INPDAP da parte della scrivente nel mese di giugno 2007, riferisce di non aver ancora ottenuto i documenti da parte dell'amministrazione.

Essendosi rivolto, quindi, nuovamente al Dipartimento per il Coordinamento amministrativo presso cui opera la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi per chiedere se vi fossero strumenti per portare ad esecuzione la decisione favorevole precedentemente ottenuta, gli veniva riferito che la questione, in considerazione della sua delicatezza, era allo studio della Commissione medesima per valutare le iniziative da assumere.

In data 5 marzo 2008 il sig. sollecitava nuovamente il Dipartimento della PCM ad una risposta, facendo presente di aver, nelle more, presentato anche denuncia alla Procura della Repubblica nei confronti dell'INPDAP per omissione di atti di ufficio.

Al riguardo la scrivente osserva quanto segue.

La circostanza che le decisioni di accoglimento della Commissione non siano "assistite" da uno strumentario idoneo ad assicurarne l'esecuzione rappresenta senza dubbio una lacuna che, tuttavia, deve imputarsi al sistema normativo vigente che tale esecuzione non consente in via coattiva. In altri termini le pronunce di accoglimento dei ricorsi emesse dalla Commissione, rappresentano un invito a riesaminare la questione che dà luogo o ad un diniego espresso ovvero alla formazione di un silenzio significativo e qualificato in termini di silenzio accoglimento.

L'articolo 25 della l. n. 241/90, stabilisce, invero, che qualora l'amministrazione non confermi il proprio diniego nei trenta giorni successivi alla comunicazione della decisione di accoglimento del ricorso, l'accesso è consentito. Non prevede, tuttavia, strumenti specifici per il caso in cui (come quello in esame) l'amministrazione non confermi il proprio diniego e non rilasci i documenti sui quali la Commissione si sia pronunciata.

Tale fattispecie ha dato luogo alla richiesta di un parere da parte della Commissione al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri teso a conoscere l'orientamento sui possibili risvolti penalistici della fattispecie medesima e sul dovere della Commissione di denunciare situazioni simili alla presente in base all'articolo 361 c.p.p.

Al momento il DAGL non ha ancora emesso il richiesto parere. Tuttavia, appare chiaro che nella fattispecie *de qua*, avendo il sig. già inoltrato denuncia alla Procura della Repubblica per omissione di atti di ufficio, l'utilità di una denuncia della medesima vicenda alla stessa Procura da parte della scrivente appare inutile, ferma restando la facoltà per il sig. di inoltrare nuova richiesta di accesso ai documenti amministrativi e riaprire così, in caso di diniego espresso o tacito dell'amministrazione, i termini per poter presentare ricorso dinanzi al TAR competente.

PLENUM 9 MAGGIO 2008 (5.2)

Dr.ssa
.....
.....

OGGETTO: Richiesta di parere di conformità dell'art. 6 del regolamento dell'Università di Ferrara sull'informazione e l'accesso agli atti.

Si premette che la Commissione, nella valutazione del testo regolamentare, si attiene al criterio della verifica della sussistenza dei contenuti minimi essenziali previsti dalla legge n. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.

Al riguardo va precisato che l'art. 24 commi 1 lett. a) e 2 l. 241/90 (regolamenti delle amministrazioni relativi agli atti di cui è vietata la divulgazione) enuncia una attività meramente ricognitiva degli atti sottratti all'accesso, nell'esercizio della quale non possono riconoscersi alle singole amministrazioni margini di valutazione.

Quanto ai documenti e notizie attinenti allo stato di salute, ad accertamenti medico-legali e condizioni psicofisiche di persone, dipendenti e collaboratori (art. 6 comma 1 lett. a) e b) del regolamento), il limite all'accesso è fondato sulla loro natura di dati sensibili ex d.lgs. n. 196/03, sicché deve essere fatta salva la clausola normativa dell'art. 24 comma 7 l. 241/90, secondo cui l'accesso stesso è consentito quando, a termini dell'art. 60 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, la situazione giuridica che si intende tutelare con l'accesso è di rango almeno pari al diritto alla riservatezza dell'interessato ovvero consiste in un diritto della personalità o altra posizione giuridica fondamentale ed inviolabile, come nel caso di diritto alla difesa in giudizio. Peraltro, poiché la normativa in tema di trattamento dei dati personali, di cui al T.U. sulla riservatezza, è vigente anche in assenza della espressa menzione contenuta nel regolamento, si ritiene opportuno sopprimere i relativi riferimenti.

Per documenti attinenti a selezioni psicoattitudinali finalizzate al reclutamento di personale (lett. d) , la limitazione all'accesso è fondata sul disposto dell'art. 24, 1 comma lett. d) l. 241/90. Per siffatte tipologie di documenti esclusi dall'accesso deve essere sempre fatta salva la clausola normativa dell'art. 24 comma 7 della legge, secondo cui l'accesso è in ogni caso garantito al richiedente quando sia necessario per difendere i propri interessi giuridici. Il bilanciamento, peraltro, tra il diritto di accesso degli interessati e il diritto alla riservatezza non è rimesso alla potestà regolamentare o alla discrezionalità delle singole amministrazioni, ma è stato compiuto direttamente dalla legge che, nel prevedere la tutela della riservatezza dei terzi, ivi compresa la riservatezza commerciale e industriale, ha fatto salvo il diritto degli interessati di accedere agli atti di procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi ; di conseguenza il riferimento di cui al comma 3 dell'art. 6 del regolamento appare una mera ripetizione del dettato normativo e si palesa superfluo.

Per il caso di procedimenti penali, disciplinari ed azioni di responsabilità innanzi alla Corte dei Conti (lett. c del regolamento), si osserva che il segreto istruttorio è già disciplinato dall'art. 329 c.p.p., sicché la relativa disposizione appare superflua o va, per trasparenza delle fonti dell'enunciato, testualmente richiamata; per i procedimenti disciplinari, il diritto alla riservatezza dei terzi è recessivo rispetto alla confliggente esigenza di difesa dell'incolpato. Appare consigliabile, peraltro, la delimitazione di una

fase procedimentale propriamente soggetta alla tutela della riservatezza, individuando un momento finale oltre il quale si delinea una fase non più soggetta all'esigenza di tutela della riservatezza.

In relazione alle procedure concorsuali e selettive, il differimento dell'accesso, fino alla adozione del provvedimento conclusivo delle procedure (lett. d del regolamento), si fonda sull'art. 24 comma 4 della legge e sull'art. 9 comma 2 d.P.R. 184/06, con riferimento alle esigenze dell'amministrazione nella fase di svolgimento del concorso.

In relazione alla salvaguardia del diritto all'invenzione (lett. f del regolamento), si evidenzia che le norme in materia di proprietà intellettuale non impediscono l'accesso ai documenti amministrativi in presenza di un interesse diretto, concreto e attuale ex art. 22 comma 1 lett. b della legge, salva la tutela civile e penale predisposta dalla legge.

In ordine alle procedure per forniture di beni e servizi (lett. h del regolamento), la disciplina dell'accesso è contenuta, indipendentemente dal dettato regolamentare, nel d.lgs. 163/06 (codice degli appalti).

Quanto ai pareri legali (lett. j), occorre distinguere tra pareri legali resi in relazione a contenziosi (sottratti al diritto di accesso) e pareri legali che rappresentano, anche per effetto di un richiamo esplicito nel provvedimento finale, un passaggio procedimentale istruttorio di un procedimento amministrativo in corso; solo il primo tipo di pareri è sottratto all'accesso.

Quanto agli atti oggetto di contenzioso (lett. k), l'accesso non può negarsi in presenza di un interesse diretto, concreto ed attuale ex art. 22 comma 1 lett. b) della legge.

Del pari l'accesso ai documenti inerenti alla situazione finanziaria e patrimoniale di persone, dipendenti e collaboratori (lett. b ed e), a *curricula* universitari (lett. g), ai libri contabili (lett. i), non può essere negato in presenza di un interesse diretto, concreto ed attuale ai sensi dell'art. 22 comma 1 lett. b) della legge.

La clausola di cui all'art. 6 ultimo comma del regolamento va espunta, in quanto la tutela del segreto d'ufficio esula dal contenuto ricognitivo attribuito al regolamento dall'art. 24 comma 1 lett. a) della legge ed è regolata direttamente dal dettato normativo dell'art. 326 c.p..

PLENUM 9 MAGGIO 2008 (5.3)

Al Comune di

.....

.....

OGGETTO: Richiesta di parere riguardante istanze di accesso dell'ing.

Il Sindaco, i componenti della Giunta ed i consiglieri di maggioranza del Comune di hanno proposto denuncia-querela nei confronti dell'ing. per i reati di calunnia e diffamazione in relazione a condotte dell'amministrazione denunciate dal

Quest'ultimo, indagato nel relativo procedimento penale, ormai pendente innanzi al G.I.P. a seguito di rigetto della richiesta di archiviazione del P.M., ha depositato tre istanze di accesso a numerosi documenti dell'amministrazione, anche di epoca risalente e di ponderosa consistenza, motivate da esigenza di difesa giudiziale, sicché il responsabile Urp del Comune domanda parere alla Commissione, opinando la insussistenza di un interesse diretto e giuridicamente rilevante all'accesso e l'intenzione di controllo generalizzato sull'operato dell'amministrazione.

Osserva la Commissione, innanzi tutto, che il diritto di difesa degli interessi del privato in giudizio prevale sulle esigenze di riservatezza ed è titolo idoneo all'accesso agli atti pubblici, sicché, di regola, l'amministrazione, in presenza di tale titolo, non è legittimata a rifiutare l'accesso stesso.

Tale principio, peraltro, va temperato con altro consolidato principio, secondo cui è necessario, ai fini dell'accesso, che sia specificamente indicata la situazione soggettiva rilevante, non coincidente col generico interesse del cittadino al buon andamento della P.A. (nel caso in esame, qualificata come interesse alla difesa giudiziale), e che sia dimostrato il nesso logico-funzionale tra il fine dichiarato e la documentazione richiesta (in tali sensi, da ultimo, T.A.R. Lazio n. 594/2008).

Per quanto esposto, allora, non può interdarsi l'accesso alla documentazione che, alla luce del contenuto della denuncia-querela delle persone offese e delle originarie doglianze del querelato, attenga, direttamente o indirettamente, ai fatti ivi richiamati, secondo un ragionevole nesso logico-funzionale accertato secondo canoni di buona fede, senza che, peraltro, la valutazione dell'amministrazione, secondo ulteriore principio consolidato, possa sconfinare nel sindacato di rilevanza della documentazione richiesta ai fini del giudizio e della difesa dell'istante.

PLENUM 9 MAGGIO 2008 (5.4)

Al Sig.
.....
.....

e p.c. Al Ministero dell'Interno
Direzione generale
dell'amministrazione civile

OGGETTO: Richiesta di intervento presso il Ministero dell'Interno in merito al rilascio di documentazione attinente al trasferimento di ufficio del richiedente.

Il sig., Segretario generale del Comune di, riferisce alla scrivente Commissione di essere stato trasferito d'ufficio in data 17 maggio 1996 dal Comune di a quello di a seguito di "gravi esigenze di servizio" rappresentate dalla Prefettura di In data 11 maggio 1998 il sig. chiedeva di conoscere nel dettaglio, attraverso una richiesta di accesso a tal fine presentata, le gravi esigenze di servizio rappresentate dalla Prefettura all'amministrazione comunale. In data 17 maggio il Ministero comunicava il provvedimento che disponeva il trasferimento dal quale, tuttavia, non si ricavavano gli elementi richiesti dal

Successivamente, pertanto, lo stesso inoltrava nuova richiesta (in data 15 dicembre 1999) alla quale, tuttavia, l'amministrazione non ha mai dato riscontro. In data 28 marzo 2008 il sig. ha quindi chiesto l'intervento della scrivente Commissione riferendo di avere ancora interesse alla conoscenza dei documenti richiesti.

Preliminarmente la Commissione rileva che la richiesta presentata dal sig. sarà trattata alla stregua di un'istanza volta all'ottenimento di un parere, atteso che il notevole lasso di tempo intercorso tra l'ultima richiesta di accesso del 1999 e l'atto che ha dato luogo all'intervento della scrivente non consente di qualificarlo come ricorso ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/90.

Tuttavia, considerata la fattispecie per come descritta dal richiedente e nell'esercizio dei poteri di vigilanza affidati dall'articolo 27, l. n. 241/90 alla Commissione sul rispetto del principio di trasparenza da parte delle amministrazioni, si osserva quanto segue.

La richiesta formulata *illo tempore* dal sig. è caratterizzata dalla titolarità di un interesse sufficientemente qualificato e differenziato all'accesso, trattandosi di conoscere nello specifico le motivazioni addotte dall'amministrazione a sostegno di un provvedimento coinvolgente direttamente la sfera del sig. quale il trasferimento di ufficio ad altra sede. Considerato, inoltre, che alla luce delle recenti novelle legislative (da ultimo quella di cui alla legge n. 15 del 2005), l'accesso si configura come diritto soggettivo a indiretta copertura costituzionale, non può nemmeno eccipirsi la prescrizione della situazione giuridica soggettiva azionata dal richiedente nel 1999. Per tali ragioni si esprime il parere che l'amministrazione debba riesaminare la questione sulla base delle osservazioni svolte.

PLENUM 9 MAGGIO 2008 (5.5)

Alla Camera di Commercio di
Settore anagrafico e regolazione del
mercato
Area studi giuridici – Registro delle
Imprese
.....

OGGETTO: Richiesta di parere concernente l'accesso ad atti depositati presso il Registro delle Imprese.

Con fax del 19 marzo 2008 il Conservatore del Registro Imprese della Camera di Commercio di, Dott.ssa, rappresentava alla scrivente Commissione che era pervenuta un'istanza di accesso diretta, da un lato, a visionare materialmente gli originali cartacei di costituzione di una Società a responsabilità limitata depositati presso l'ufficio, allo scopo, verbalmente dichiarato, di accertarne l'eventuale contraffazione materiale, e, dall'altro, ad avere copia dei relativi atti istruttori, consistenti in una richiesta del notaio rogante di sostituire copia dell'atto costitutivo della società inizialmente depositata con altra copia dello stesso, stante l'incompletezza della prima per mero errore.

L'istanza di accesso era motivata con l'esigenza di difendersi in giudizio dimostrando che "l'operato del notaio è sotto vari aspetti censurabile", allegando copia di un rinvio a giudizio dell'istante stesso per molestie nei confronti del notaio in questione, oltre a copia della costituzione di parte civile dello stesso notaio nell'ambito del suddetto procedimento penale.

La Camera di commercio, pur ritenendo di non ravvisare alcun collegamento tra l'istante e la Società di cui si è chiesto di visionare gli atti procedurali di iscrizione al Registro delle Imprese, ha comunque effettuato la notifica della richiesta di accesso al notaio in qualità di controinteressato.

In considerazione di tutto quanto sopra rappresentato, la Camera di commercio ha chiesto a questa Commissione di esprimere un parere sia in ordine all'eventualità che possa essere oggetto del diritto di accesso, oltre al contenuto dell'atto (comunque pubblico per legge), anche l'atto nella sua materialità, sia sul fatto che l'interesse addotto dall'istante sia effettivamente diretto, concreto e attuale e che la documentazione richiesta sia pertinente rispetto all'interesse stesso.

Nel merito questa Commissione rileva – per quel che è dato evincere dall'esposizione dei fatti e senza conoscere la posizione assunta in merito dal notaio controinteressato – una carenza di interesse dell'istante, dal momento che il principio della trasparenza amministrativa accolto dal nostro ordinamento non è affatto assoluto e incondizionato, ma subisce alcuni temperamenti, basati, fra l'altro, proprio sulla limitazione dei soggetti attivi del diritto di accesso.

Il nuovo art. 22 della legge n. 241 del 1990, come novellato dalla legge n. 15 del 2005, afferma, infatti, che l'interesse del titolare del diritto di accesso deve essere

diretto, concreto, attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

In particolare, l'interesse deve essere attuale, con riferimento alla richiesta di accesso ai documenti; diretto, ossia personale, cioè deve appartenere alla sfera dell'interessato; concreto, con riferimento alla necessità di un collegamento tra il soggetto ed un bene della vita coinvolto dall'atto o documento, che non è ravvisabile nel caso di specie.

Peraltro, secondo la dottrina prevalente, l'interesse, oltre ad essere adeguatamente motivato, deve anche essere serio, ossia meritevole e non emulativo, cioè fatto valere al solo scopo di recare molestia o nocimento, il che non sembrerebbe invece potersi escludere nella fattispecie in esame.

L'interesse all'accesso deve presentare, infine un ulteriore requisito fondamentale: la posizione legittimante l'accesso deve essere infatti costituita da una situazione giuridicamente rilevante e dal collegamento qualificato tra questa posizione sostanziale e la documentazione di cui si pretende la conoscenza (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 16 gennaio 2004, n. 127), collegamento, allo stato degli atti in possesso della Commissione, non individuabile in alcun modo tra la posizione del soggetto istante e la pratica della S.r.l. depositata presso codesta Camera di commercio ed a cui si richiede l'accesso, e ciò nonostante il richiedente adduca la necessità di tutelare i propri interessi nelle sedi giudiziarie.

PLENUM 9 MAGGIO 2008 (5.6)

Alla Sig.ra
.....

OGGETTO: Richiesta di parere concernente il diritto di accesso al verbale del collegio docenti.

Con mail dell'1 giugno 2007 la Sig.ra, insegnante presso una scuola elementare statale, richiedeva alla scrivente Commissione un parere in ordine alla legittimità del diniego che è stato opposto dal Dirigente scolastico ad una sua richiesta di copia del verbale di una seduta del collegio docenti cui l'istante aveva anche "partecipato e avanzato delle proposte", ritenendo la richiesta così formulata non accoglibile per carenza di "un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti".

Nel merito la scrivente Commissione, conformemente al consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa e della Commissione stessa, ritiene legittima la richiesta di accedere ai verbali delle riunioni del collegio docenti, atteso che l'insegnante, vanta un interesse endoprocedimentale ad accedere agli atti di quella seduta del collegio docenti cui ha preso parte.

Del resto, l'istante, anche se in qualità di componente del collegio docenti, ha comunque un interesse diretto, concreto e attuale all'accesso, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata alla documentazione richiesta.

Il componente di un organo collegiale dell'amministrazione ha, infatti, un qualificato interesse concreto e diretto a disporre delle copie dei verbali e di ogni altro atto inerente all'attività del collegio; non può, invero, negarsi l'esigenza del titolare del "*munus*" di poter disporre di detti atti, quanto meno, per una più attenta verifica, studio ed approfondimento degli stessi che non deve aver luogo solo e necessariamente in occasione delle riunioni cui partecipa o in sede di apposizione della firma ai verbali ad esse relativi (cfr. Cons. St., sez. VI, 9 giugno 2005 n. 3042).

PLENUM 9 MAGGIO 2008 (5.7)

AL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa
Comune di

OGGETTO: Richiesta di parere concernente il diritto di accesso a documenti amministrativi.

Con e-mail del 5 novembre 2007 la Dott.ssa, Segretario comunale del Comune di, rappresentava alla scrivente Commissione che una cittadina titolare di licenza di somministrazione di alimenti e bevande – al fine di tutelare i suoi interessi economici e commerciali, verificando lo svolgimento, da parte di ditte concorrenti, dell’attività commerciale conformemente alla licenza – ha presentato al Comune richiesta di copia di “documenti amministrativi di tutti i titolari di licenze di pubblici esercizi inerenti l’attività di ristorazione operanti nel Comune”, sull’assunto che la titolarità della licenza legittimi, di per sé, la richiesta. A seguito della suddetta richiesta di accesso agli atti il Responsabile del Servizio ha comunicato verbalmente all’avvocato dell’istante di dover procedere preliminarmente alla notifica ai controinteressati.

In considerazione di quanto sopra rappresentato, si richiede alla Commissione un parere in ordine al possibile accoglimento di una tale forma di accesso, dal momento che l’accesso agli atti non si configura nel nostro ordinamento come una forma di controllo generalizzato sull’attività dell’amministrazione.

Nel merito occorre preliminarmente rilevare che dal momento che l’istanza di accesso è stata avanzata da un cittadino del Comune, avvalendosi, quindi, del diritto di cui al d.lgs. n. 267/2000, la risposta al quesito – sia in termini generali che con riferimento al caso di specie – muove dall’individuazione dei requisiti che debbono sussistere affinché un cittadino possa ritenersi legittimato all’esercizio del diritto di accesso di cui alla richiamata normativa speciale.

La disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi contenuta nella legge n. 241/90, stabilisce che per poter accedere il richiedente deve far constare la titolarità di una situazione giuridicamente rilevante e sufficientemente qualificata rispetto a quella del *quisque de populo*. Al contrario, il d.lgs. n. 267/00, in materia di accesso ai documenti delle autonomie territoriali, all’articolo 10, non fa menzione alcuna della necessità di dichiarare la sussistenza di tale situazione al fine di poter valutare la legittimazione all’accesso del richiedente, configurando il diritto di accesso alla stregua di un’azione popolare. Si tratta, pertanto, di stabilire quale rapporto intercorra tra le due normative sul punto controverso; se, in altri termini, anche per il diritto di accesso ai documenti posseduti dalle amministrazioni locali l’amministrazione destinataria della richiesta possa utilizzare il “filtro” costituito dalla titolarità di una situazione giuridicamente rilevante (che, peraltro, nel caso di specie non v’è dubbio sussistere), oppure no.

Al riguardo la scrivente Commissione non ignora l’orientamento (minoritario) della giurisprudenza amministrativa secondo il quale anche per l’accesso ai documenti degli enti locali sarebbe necessaria la suddetta titolarità.

L'applicabilità dei limiti discendenti dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, è affermata dalla giurisprudenza amministrativa nei seguenti termini: "Le norme che disciplinano l'esercizio del diritto di accesso ai documenti

degli enti locali non hanno introdotto un istituto ulteriore rispetto a quello di cui alla legge sul procedimento amministrativo. Va infatti osservato che il rapporto tra le discipline, recate rispettivamente dall'art. 10, d.lgs. n. 267 del 2000 sull'ordinamento delle autonomie locali e dal Capo quinto, l. n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo in materia di accesso ai documenti amministrativi, entrambe ispirate al comune intento di garantire la trasparenza dell'azione amministrativa, va posto in termini di coordinazione, con la conseguenza che le disposizioni del citato Capo quinto penetrano all'interno degli ordinamenti degli enti locali in tutte le ipotesi in cui nella disciplina di settore non si rinvenivano appositi precetti che regolino la materia con carattere di specialità. In particolare, l'art. 10 T.U. n. 267 del 2000 ha introdotto una disposizione per gli enti locali che si pone semplicemente in termini integrativi rispetto a quella, di contenuto generale, di cui all'art. 22, l. n. 241 del 1990" (Cons. Stato, Sez. V, 08/09/2003, n. 5034).

Tuttavia, le pronunce del supremo consesso della giustizia amministrativa, appaiono apodittiche, in quanto non motivano sul punto relativo all'applicabilità della disciplina di cui alla l. n. 241/90 all'accesso ai documenti delle amministrazioni locali. Inoltre, questa Commissione in più di una circostanza si è espressa nel senso della specialità della normativa contenuta nel TUEL, conformemente ad una prospettiva di maggiore trasparenza e conseguente coinvolgimento del cittadino residente nell'esercizio dell'attività amministrativa posta in essere dall'ente locale. D'altronde, pur riconoscendo alcune difficoltà di coordinamento tra le due normative, quella contenuta nel TUEL, per l'estensione riconosciuta ai soggetti legittimati ad esercitare l'accesso, appare più conforme sia allo spirito originario emerso in seno alla Commissione Nigro e sia alla disciplina prevista in ambito comunitario, dove la trasparenza e l'accesso costituiscono,

rispettivamente, principio e istituto fondamentale per assicurare la partecipazione dei cittadini dell'Unione alla vita delle istituzioni comunitarie.

Pertanto, nel caso di specie prospettato si ritiene legittima l'istanza di accesso avanzata dalla cittadina titolare di licenza di somministrazione di alimenti e bevande nei confronti dei titolari di licenze di pubblici esercizi inerenti l'attività di ristorazione ed operanti nel medesimo Comune; e ciò anche a prescindere dall'indubbio interesse che l'istante può comunque vantare a verificare che le ditte concorrenti svolgano la loro attività commerciale conformemente alla licenza in loro possesso.

Tuttavia, dal momento che il diritto di accesso non può essere garantito nell'immediatezza in tutti i casi, è evidente che qualora per l'amministrazione comunale l'esaudimento della richiesta in parola possa essere di una certa gravosità, il responsabile del procedimento, pur senza sospendere l'esercizio del diritto d'accesso, possa opportunamente graduarne nel tempo il concreto soddisfacimento, al fine di contemperare tale adempimento straordinario con l'esigenza di non determinare interruzione alle altre attività comunali di tipo corrente.

PLENUM 9 MAGGIO 2008 (5.8)

Al Sig.
.....

OGGETTO: Richiesta di parere concernente il diritto di accesso ai provvedimenti conseguenti ad esposti di privati.

Con e-mail del 19 maggio 2007 il Sig. richiedeva alla scrivente Commissione un parere in ordine alla legittimità della richiesta di un cittadino – che ha presentato un esposto alla Polizia Municipale nei confronti di un esercente “che gli ha venduto merce priva del relativo prezzo” – a conoscere l’esito del suddetto procedimento, “ovvero ad essere informato sull’emissione di un verbale a carico del citato trasgressore”.

Nel merito occorre preliminarmente rilevare che dal momento che l’istanza di accesso è stata avanzata da un cittadino del Comune, avvalendosi, quindi, del diritto di cui al d.lgs. n. 267/2000, la risposta al quesito – sia in termini generali che con riferimento al caso di specie – muove dall’individuazione dei requisiti che debbono sussistere affinché un cittadino possa ritenersi legittimato all’esercizio del diritto di accesso di cui alla richiamata normativa speciale.

La disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi contenuta nella legge n. 241/90, stabilisce che per poter accedere il richiedente deve far constatare la titolarità di una situazione giuridicamente rilevante e sufficientemente qualificata rispetto a quella del *quisque de populo*. Al contrario, il d.lgs. n. 267/00, in materia di accesso ai documenti delle autonomie territoriali, all’articolo 10, non fa menzione alcuna della necessità di dichiarare la sussistenza di tale situazione al fine di poter valutare la legittimazione all’accesso del richiedente, configurando il diritto di accesso alla stregua di un’azione popolare. Si tratta, pertanto, di stabilire quale rapporto intercorra tra le due normative sul punto controverso; se, in altri termini, anche per il diritto di accesso ai documenti posseduti dalle amministrazioni locali l’amministrazione destinataria della richiesta possa utilizzare il “filtro” costituito dalla titolarità di una situazione giuridicamente rilevante (che, peraltro, nel caso di specie non v’è dubbio sussistere), oppure no.

Al riguardo la scrivente Commissione non ignora l’orientamento (minoritario) della giurisprudenza amministrativa secondo il quale anche per l’accesso ai documenti degli enti locali sarebbe necessaria la suddetta titolarità.

L’applicabilità dei limiti discendenti dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, è affermata dalla giurisprudenza amministrativa nei seguenti termini: “Le norme che disciplinano l’esercizio del diritto di accesso ai documenti degli enti locali non hanno introdotto un istituto ulteriore rispetto a quello di cui alla legge sul procedimento amministrativo. Va infatti osservato che il rapporto tra le discipline, recate rispettivamente dall’art. 10, d.lgs. n. 267 del 2000 sull’ordinamento delle autonomie locali e dal capo quinto, l. 7 agosto 1990, n. 241 sul procedimento amministrativo in materia di accesso ai documenti amministrativi, entrambe ispirate al comune intento di garantire la trasparenza dell’azione amministrativa, va posto in termini di coordinazione, con la conseguenza che le disposizioni del citato capo quinto penetrano all’interno degli ordinamenti degli enti locali in tutte le ipotesi in cui nella disciplina di settore non si rinvenivano appositi precetti che regolino la materia con

carattere di specialità. In particolare, l'art. 10 T.U. n. 267 del 2000 ha introdotto una disposizione per gli enti locali che si pone semplicemente in termini integrativi rispetto a quella, di contenuto generale, di cui all'art. 22, l. n. 241 del 1990" (Cons. Stato, Sez. V, 08/09/2003, n. 5034, in tal senso anche Cons. Stato, Sez. V, sentenza 20 ottobre 2004, n. 6879).

Tuttavia, le pronunce del supremo consesso della giustizia amministrativa, appaiono apodittiche, in quanto non motivano sul punto relativo all'applicabilità della disciplina di cui alla l. n. 241/90 all'accesso ai documenti delle amministrazioni locali. Inoltre, questa Commissione in più di una circostanza si è espressa nel senso della specialità della normativa contenuta nel TUEL, conformemente ad una prospettiva di maggiore trasparenza e conseguente coinvolgimento del cittadino residente nell'esercizio dell'attività amministrativa posta in essere dall'ente locale. D'altronde, pur riconoscendo alcune difficoltà di coordinamento tra le due normative, quella contenuta nel TUEL, per l'estensione riconosciuta ai soggetti legittimati ad esercitare l'accesso, appare più conforme sia allo spirito originario emerso in seno alla Commissione Nigro e sia alla disciplina prevista in ambito comunitario, dove la trasparenza e l'accesso costituiscono, rispettivamente, principio e istituto fondamentale per assicurare la partecipazione dei cittadini dell'Unione alla vita delle istituzioni comunitarie.

Pertanto, nel caso di specie prospettato si ritiene legittima l'istanza di accesso avanzata dal cittadino diretta a conoscere l'esito del procedimento avviato con il suo esposto; e ciò anche in considerazione del recente orientamento giurisprudenziale secondo cui la qualità di autore di un esposto è circostanza idonea, unitamente ad altri elementi, a radicare nell'autore la titolarità di una situazione giuridicamente rilevante *ex art. 22, legge n. 241 del 1990*, ritenendo influente, ai fini dell'esclusione dall'accesso, il rilievo dell'estraneità dell'esponente al procedimento e la sua conseguente qualità di terzo rispetto al medesimo (Consiglio di Stato, Ad. Plen., sentenza 20 aprile 2006, n. 6).

PLENUM 9 MAGGIO 2008 (5.9)

Al Sig.
.....

OGGETTO: Richiesta di parere concernente il diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi al proprio condominio.

Con fax del 30 maggio 2007 il Sig. rappresentava alla scrivente Commissione che, a seguito del diniego opposto dall'amministratore del suo condominio di residenza alla sua richiesta di accedere agli atti condominiali per effettuare una verifica di tipo contabile, si è rivolto all'Agenzia delle Entrate ed all'INPS.

All'Agenzia delle Entrate ha richiesto copia dei modelli F/24 dal 1° gennaio 2000 all'attualità, motivando l'istanza con un'esigenza di "verifica della contabilità condominiale relativa ai tributi e ai contributi pagati dal Condominio e a quelli versati dagli amministratori con i moduli F/24"; tuttavia l'Agenzia non aveva ancora dato alcun riscontro.

Nel contempo il Sig. si è rivolto anche all'INPS richiedendo – in qualità di "contribuente" che vuole operare una "verifica posizione assicurativa" – la lista dei modelli DM10 dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2005 relativa ai contributi versati dal Condominio per la portiera, nonché l'estratto conto assicurativo della portiera stessa, oltre al certificato di regolarità contributiva. L'INPS ha riscontrato l'istanza di cui sopra precisando che la lista dei modelli DM10 ed il certificato di regolarità contributiva possono essere rilasciati soltanto all'amministratore *pro tempore* del Condominio, mentre il conto assicurativo può essere rilasciato esclusivamente alla persona diretta interessata, ossia la portiera dello stabile.

In considerazione di tutto quanto sopra rappresentato, l'istante richiedeva a questa Commissione un parere in ordine alla legittimità delle istanze di accesso agli atti avanzate.

Nel merito questa Commissione ritiene di dover ricostruire preliminarmente il rapporto intercorrente tra gli organi rappresentativi del condominio ed i singoli condomini, rilevando che all'assemblea ed all'amministratore sono assegnati poteri di mera gestione che in nessun modo possono influire sui diritti derivanti *ex lege* ai condomini. Il condominio non costituisce, infatti, un ente a sé, che figura come parte nel mandato ad amministrare; al contrario, il rapporto di amministrazione nel condominio si stabilisce tra l'amministratore ed ogni singolo condomino, ed il rapporto tra amministratore e condomini è analogo a quello del mandato con rappresentanza.

Dalla succitata disciplina dell'organizzazione predisposta per amministrare un condominio scaturisce, pertanto, il quadro dei rapporti tra l'amministratore ed i condomini che, in qualità di mandanti, hanno poteri di controllo e di vigilanza che non sono in contraddizione con gli effetti del rapporto di amministrazione, poiché l'amministratore detiene registri e documenti contabili relativi alla gestione e riguardanti gli stessi condomini, che sono in definitiva i proprietari delle cose amministrate.

Una volta ridefinito in questi termini il rapporto tra amministratore e condomini, ne deriva la logica conseguenza che è pieno diritto di questi ultimi prendere visione degli atti di gestione del condominio (addossandosi ovviamente anche gli eventuali

costi), senza la necessità che i condomini specificino la ragione di tale richiesta e purché ciò non si risolva in un intralcio all'amministrazione. Qualora l'amministratore si opponesse all'esibizione, ha l'onere di dimostrare che il condomino richiedente non ha alcun interesse alla visione del documento richiesto, stante la sussistenza di motivi futili o inconsistenti e contrari alla correttezza.

Questo ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale della Suprema Corte di cassazione – che viene a delinearsi con la sentenza 26 agosto 1998, n. 8460, poi ripresa più di recente, tra le tante, anche dalle sentenze 29 novembre 2001, n. 15159 e 28 gennaio 2004, n. 1544 – finisce con il riconoscere il diritto ad una partecipazione più consapevole alla gestione da parte dei condomini che, come dice giustamente la Suprema Corte, non sono delle mere figure giuridiche, bensì sono coloro che hanno la proprietà dei beni amministrati da un terzo e pertanto un evidente interesse ad una gestione quanto più corretta e trasparente possibile.

Alla luce delle considerazioni innanzi esposte, si ritiene pertanto legittima l'istanza di accesso avanzata all'Agenzia delle Entrate e relativa ai modelli F/24, nonché l'istanza di accesso avanzata nei confronti dell'INPS e relativa ai modelli DM10 ed al Documento unico di regolarità contributiva; non è, invece, ostensibile al condomino l'estratto conto assicurativo della portiera dello stabile, nei confronti del quale il condomino non appare avere alcun interesse, essendo relativo all'intera vita lavorativa dell'interessata e quindi esorbitando dal periodo di servizio prestato presso il condominio.

PLENUM 9 MAGGIO 2008 (5.10)

All'Avv.
ASL
.....

OGGETTO: Richiesta di parere concernente l'accesso ad atti inviati alla Procura della Repubblica.

Con e-mail del 27 aprile 2007 l'Avv., avvocato dipendente della ASL di, rappresentava alla scrivente Commissione che era pervenuta un'istanza di accesso con la quale veniva richiesta copia autentica di documenti che, ancor prima dell'arrivo della suddetta istanza, erano già stati inviati dalla ASL alla Procura della Repubblica sull'assunto che potesse sussistere un'ipotesi di reato.

Nel precisare che copia dei suddetti documenti è ancora nella disponibilità dell'Azienda e che *medio tempore* non è stato adottato alcun provvedimento di sequestro, l'Avv. chiede alla Commissione di pronunciarsi in merito all'accoglimento dell'istanza di accesso, con conseguente rilascio di copia dei documenti a suo tempo trasmessi alla Procura della Repubblica.

Occorre rilevare preliminarmente ed in linea generale che nel caso in cui gli atti oggetto della domanda di accesso siano stati trasmessi al giudice penale e acquisiti da quest'ultimo con provvedimento di sequestro, è legittimo il diniego di accesso, trattandosi di circostanza idonea ad ingenerare in capo all'amministrazione uno specifico obbligo di segretezza e, di riflesso, ad escludere o limitare la facoltà per i soggetti interessati di averli in visione (cfr. TAR Campania-Napoli – Sez. V, sent. 9 marzo 2004, n. 2780).

Tuttavia, nel caso di specie sommariamente rappresentato, la Commissione rileva, in linea di principio, che non essendo stato adottato alcun provvedimento di sequestro, non trova applicazione l'art. 329 c.p.p., e l'accesso agli atti può essere quindi consentito, fatto salvo comunque il rispetto dei principi generali in tema di legittimazione attiva.

PLENUM 9 MAGGIO 2008 (5.11)

Alla FNOMCeO

.....

OGGETTO: Richiesta di parere concernente il diritto di accesso ai documenti dei procedimenti disciplinari da parte dei soggetti autori degli esposti.

Con nota del 21 novembre 2007 il Dott., in qualità di della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO), rappresentava la necessità, alla luce del mutato orientamento giurisprudenziale, di acquisire un parere della Commissione in ordine alla problematica relativa all'accesso ai documenti relativi a procedimenti disciplinari da parte dei soggetti autori degli esposti e delle denunce.

A tal fine venivano sottoposte all'attenzione della Commissione le linee di indirizzo formulate in materia dalla Federazione – sulla base dei più recenti indirizzi espressi dalla giurisprudenza amministrativa (cfr. Consiglio di Stato, Ad. Plen., 20 aprile 2006, n. 7) – e diramate agli Ordini provinciali, richiedendo un parere in ordine agli adempimenti suggeriti.

Nel merito occorre rilevare che se può essere corretto segnalare agli Ordini provinciali il *revirement* giurisprudenziale in merito alla posizione del soggetto autore di un esposto nell'ambito del procedimento disciplinare che dall'esposto stesso ha tratto origine, affinché possano tenerne conto nella risoluzione dei quesiti sottoposti loro nell'ambito territoriale di competenza, tuttavia, è quanto mai problematico poter fornire agli Ordini provinciali, in modo generale ed astratto, linee di indirizzo in materia, richiedendo, peraltro, a questa Commissione “un parere in merito alla correttezza dell'interpretazione delle disposizioni normative e degli adempimenti suggeriti agli Ordini provinciali”, parere che la scrivente non è in condizione di rilasciare in linea di principio, ma soltanto con riferimento ad una fattispecie concreta.

Dalla stessa pronuncia del giudice amministrativo innanzi richiamata si evince chiaramente, infatti, che la qualità di autore di un esposto è circostanza idonea a radicare nell'esponente la titolarità di una situazione giuridicamente rilevante – che, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241 del 1990, legittima all'accesso nei confronti degli atti del procedimento disciplinare che da questo esposto ha tratto origine – ma soltanto “unitamente ad altri elementi”, la cui sussistenza potrà essere oggetto di apprezzamento solo in relazione alle singole fattispecie concrete che di volta in volta che si presenteranno, dal momento, infatti, che l'esponente non è parte del procedimento dovrà in ogni caso motivare espressamente il suo interesse all'accesso.

PLENUM 9 MAGGIO 2008 (5.12)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.
contro

Amministrazione resistente: Agenzia del Demanio di

Fatto

Il sig. ha presentato istanza di accesso all'Agenzia del Demanio di avente ad oggetto i documenti relativi alla posizione del sig., concessionario di un terreno sito su viale in Specifica il ricorrente nel presente ricorso di essere erede del sig., titolare di una concessione demaniale su un terreno sito in, viale, fg. 50, part. 4/P e 7/P. L'Agenzia del Demanio di ha chiesto al ricorrente, in qualità di erede, il versamento di una somma a titolo di indennità per occupazione abusiva, atteso che il sig. aveva continuato ad occupare il terreno anche successivamente allo scadere della concessione. Il sig., essendo venuto a conoscenza, informalmente, che l'amministrazione era solita rilasciare concessioni a coloro che, sia pure occupanti senza titolo, erano stati in origine concessionari, ha presentato istanza volta ad ottenere la concessione del bene indicato.

A seguito della nota con la quale l'amministrazione ha comunicato al ricorrente che avrebbe proceduto ad indire un'asta pubblica per individuare il concessionario, il sig. ha presentato l'istanza di accesso su indicata, al fine di verificare la posizione del sig., atteso che la medesima risultava simile a quella del ricorrente.

L'amministrazione il 3 aprile 2004, successivamente all'opposizione formulata dal controinteressato, ha negato l'accesso ai documenti richiesti.

Avverso il provvedimento di diniego il sig. ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ed ha chiesto di ordinare all' Agenzia del Demanio di l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

Diritto

Il ricorso è fondato.

Il sig., ha chiesto di potere accedere ai documenti relativi alla posizione del sig.; l'amministrazione, secondo quanto affermato nel presente ricorso, ha negato l'accesso a seguito dell'opposizione formulata dal controinteressato.

Al riguardo, si ritiene che il diritto del sig. di accedere ai documenti richiesti debba prevalere sul diritto alla riservatezza del controinteressato; infatti, è attraverso la comparazione tra la propria posizione e quella del sig. che il ricorrente può trarre elementi di valutazione in ordine ad un eventuale disparità di comportamento configurante un vizio di eccesso di potere.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per l'effetto invita, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'Agenzia del Demanio di a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 9 MAGGIO 2008 (5.13)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della
.....

Fatto

Il sig., in qualità di creditore della sig.ra fornito di titolo esecutivo, ha chiesto di conoscere, con istanza del 7 febbraio reiterata il 12 marzo, la condizione della medesima presso l'Anagrafe Tributaria, se la sig.ra abbia presentato la dichiarazione dei redditi nell'ultimo anno ed, infine, se sia titolare di redditi in Italia, ed in caso affermativo, la fonte dalla quale sono prodotti.

Il sig., ha chiesto, poi, di sapere la procedura da seguire per ottenere copia della scheda anagrafica della debitrice detenuta presso la banca dati dell'Anagrafe Tributaria e copia dell'ultima dichiarazione dei redditi.

L'amministrazione, con note del 29 febbraio e 19 marzo ha negato l'accesso ai chiesti documenti affermando, sulla base della giurisprudenza del Consiglio di Stato e della scrivente Commissione, che la dichiarazione dei redditi non è riconducibile alla categoria dei documenti amministrativi, che l'art. 5 del D.M. n. 603 del 1996 sottrae dall'accesso la documentazione finanziaria, economica, patrimoniale e tecnica di persone fisiche, giuridiche, gruppi, imprese ed associazioni, comunque acquisita ai fini dello svolgimento dell'attività.

Avverso il provvedimento di diniego il sig., tramite il legale rappresentante, ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ed ha chiesto di ordinare all' Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

Il sig. nel presente ricorso ricorda di non avere ricevuto alcuna risposta dall'amministrazione in ordine alla richiesta di comunicazione della condizione della sig.ra presso l'Anagrafe Tributaria, di copia della scheda anagrafica, e in ordine alla titolarità di redditi in Italia, ed in caso affermativo, della fonte dalla quale sono prodotti.

Il ricorrente ha provveduto a notificare il presente ricorso alla controinteressata.

Diritto

Il sig., tramite il legale rappresentante, ha chiesto di conoscere se il nominativo della sig.ra è stato registrato dall'amministrazione, la eventuale titolarità di redditi da parte di quest'ultima in Italia, ed in caso affermativo, la fonte dalla quale i medesimi derivano; ha, poi, chiesto copia della scheda anagrafica della debitrice detenuta presso la banca dati dell'Anagrafe Tributaria e copia dell'ultima dichiarazione dei redditi.

Al riguardo si rileva che le istanze hanno ad oggetto sia la comunicazione di informazioni, che non rivestono la forma di documento amministrativo, sia documenti amministrativi, ossia copia della scheda anagrafica e copia della dichiarazione di redditi. Con riferimento a questi ultimi, il D.M. 29 ottobre 1996, n. 603, recante il “Regolamento per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso”, al fine di tutelare il diritto alla riservatezza di persone, gruppi ed imprese, sottrae al diritto di accesso “la documentazione finanziaria, economica, patrimoniale e tecnica di persone fisiche e giuridiche, gruppi, imprese ed associazioni comunque acquisite ai fini dell’attività amministrativa” (art. 5, comma1, lett. a).

Pertanto, poiché i documenti richiesti rientrano nella previsione del citato art. 5, la scrivente Commissione esprime il parere che i medesimi non siano accessibili, salva la disciplina di cui al d.P.R. n. 600 del 1973.

PQM

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso infondato.

PLENUM 9 MAGGIO 2008 (5.14)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.
contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Dogane – Direzione Regionale per il
..... e

Fatto

Il sig., quale rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza della Direzione Regionale delle Dogane per il e, ha chiesto con note del 11, 21 novembre 2007 parzialmente ribadite con note del 15 dicembre 2007 e del 26 febbraio 2008, ai sensi dell'art. 19, del d.lgs. n. 626 del 1994, di potere accedere e di avere copia conforme all'originale ai seguenti documenti:

1. verbale di consultazione dell'RSL per la designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori;
2. verbale di consultazione dell'RSL per la formazione di cui all'art. 22, comma 5;
3. contratto/i relativi ai servizi di pulizia dei locali di lavoro, comprensivo di eventuali allegati;
4. contratto/i relativi al servizio di gestione e manutenzione dell'impianto di climatizzazione dei locali di lavoro comprensivo di eventuali allegati;
5. visione del registro infortuni di cui all'art. 4, comma 5 del d.lgs. n. 626 del 1994;
6. Verbale della riunione periodica di cui all'art. 11 del d.lgs. n. 626 del 1994;
7. documentazione comprovante l'avvenuta effettuazione delle esercitazioni antincendio attuate nel luogo di lavoro dal 2005 fino a novembre 2007 (di cui all'ex allegato VII del D.M. 10 marzo 1998);
8. verbale/i di verifica statica dei solai particolarmente appesantiti (a causa della presenza di armadi blindati, casseforti, archivi cartacei etc.);
9. certificato di prevenzione incendi di cui all'ex D.M. 16 febbraio 1982;
10. informazioni relative agli agenti fisici determinati dalle sorgenti elettromagnetiche, di bassa ed alta frequenza, presenti sul posto di lavoro ed in sua prossimità (elettocondotto ed antenne ripetitori), nonché informazioni sulle radiazioni ionizzanti emesse dal metal detector e dallo scanner insistenti nei locali di lavoro e nelle relative adiacenze;
11. richiesta di nulla osta alla detenzione delle su citate apparecchiature;
12. comunicazione di detenzione delle suddette apparecchiature;
13. verbali di verifica tecnica e di controllo periodico delle summenzionate apparecchiature;
14. indicazione dell'esperto preposto alla sorveglianza fisica;
15. autorizzazione/concessione edilizia relativa al manufatto contenente lo scanner per il controllo delle merci;

16. note di convocazione delle OO.SS. e della RSU locale aventi d oggetto gli incontri sindacali tenutisi nelle annualità 2005-2006-2007, nel corso dei quali siano stati trattate gli argomenti dell'igiene, della sicurezza e della salubrità del luogo di lavoro;

Sulla base della documentazione allegata al presente ricorso, l'amministrazione, con note di novembre e dicembre 2007, sembra abbia fornito i documenti di cui ai punti nn. 5, 6, 7 e 16, mentre non ha concesso l'accesso ai restanti documenti ritenendo che l'istante fosse già in possesso dei documenti richiesti.

Il sig., premessa l'assenza dell'organismo paritetico di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 626 del 1994, ha presentato ricorso avverso i provvedimenti di diniego a questa Commissione, ed ha chiesto di ordinare all' Agenzia del Demanio di l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

Diritto

Il ricorso è fondato.

Il sig., quale rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza della Direzione Regionale delle Dogane per il e è titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale ad accedere ai documenti necessari per lo svolgimento della propria funzione. In effetti, l'art. 19 del d.lgs. n. 626 del 1994, attribuisce al rappresentante per la sicurezza il potere di chiedere informazioni e documenti relativi alla valutazione di rischi, alle misure di prevenzione, quelle inerenti le sostanze ed in preparati pericolosi etc; il medesimo deve, poi, essere preventivamente consultato dall'amministrazione con riferimento ad attività quali la valutazione dei rischi, la individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione etc. Poiché i documenti richiesti sono connessi al ruolo rivestito dal ricorrente, la Commissione esprime l'avviso che i medesimi siano accessibili, ad eccezione delle mere informazioni che non rivestono la forma di documento amministrativo.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, con i limiti di cui in motivazione, e per l'effetto, invita, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'Agenzia delle Dogane – Direzione Regionale per il e a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 9 MAGGIO 2008 (5.15)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Dott.
contro

Amministrazione resistente: Università degli Studi di - Dipartimento di scienze giuridiche

Fatto

Il dott., iscritto al secondo anno del dottorato di ricerca in “Tutela dei diritti fondamentali nella giurisprudenza delle corti costituzionali nazionali e delle altre Corti europee”, a seguito della mancata ammissione al terzo anno di dottorato da parte del collegio dei docenti dell’amministrazione resistente, ha richiesto in data 7 e 14 novembre 2007 copia dei verbali adottati dal suddetto collegio in data 23 e 30 ottobre 2007.

L’Università, in data 14 dicembre 2007, ha rilasciato copia dei suddetti verbali coprendo con una serie di omissis i dati ed i giudizi espressi nei confronti degli altri dottorandi. Contro tale limitazione in data 14 gennaio il dott. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l’accoglimento. In data 28 gennaio 2008, l’amministrazione faceva pervenire le proprie controdeduzioni, insistendo per il rigetto del gravame proposto dal dott. Nella seduta dell’11 febbraio u.s., la scrivente Commissione, rilevata la presenza di controinteressati nelle persone dei dottorandi ammessi al terzo anno di corso, invitava l’amministrazione a notificare loro il gravame. Con comunicazioni recanti la data del 3 aprile 2008 l’amministrazione ha assolto l’incombente.

Diritto

Nel merito il ricorso è fondato e va accolto. La richiesta di accesso ai verbali contenenti i giudizi formulati dal collegio dei docenti, invero, manifesta un interesse diretto, concreto e attuale all’ostensione dei verbali medesimi. Con particolare riferimento ai documenti formati dal collegio dei docenti e contenenti i giudizi espressi nei confronti degli altri dottorandi ammessi all’anno successivo del corso di dottorato, si ritiene che essi costituiscano utile parametro per effettuare una valutazione comparativa rispetto al giudizio formulato nei confronti dell’odierno ricorrente e metterlo così in condizione di valutare la possibilità di esperire azioni a tutela delle proprie situazioni giuridiche soggettive eventualmente lese.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l’effetto invita l’amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 9 MAGGIO 2008 (5.16)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Aeronautica militare 36° stormo-

Fatto

Il tenente in servizio presso il 36° stormo dell'Aeronautica militare di, riferisce di aver presentato in data 5 febbraio 2008 istanza di accesso all'amministrazione resistente volta a prendere visione ed estrarre copia delle direttive elencanti corsi e abilitazioni necessari per l'impiego degli ufficiali naviganti sul velivolo MB339CD. L'interesse sottostante la richiesta di accesso – come si desume dal ricorso - nasce dal fatto che il ricorrente, pur avendo superato il corso di impiego sul velivolo citato, non è stato mai assegnato ad attività di volo. L'amministrazione non ha dato seguito all'istanza di accesso e quindi, essendosi sulla stessa formato il silenzio rigetto, il sig. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione (ricorso pervenuto il 9 aprile u.s.), chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva l'inammissibilità del ricorso. Ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera *b*), il ricorrente deve far constatare il proprio interesse all'accesso. Nel caso di specie tale elemento non è desumibile dall'istanza di accesso allegata; tale omissione, pertanto, non consente una trattazione del merito del ricorso.

PQM

La Commissione, letto il ricorso, lo dichiara inammissibile ai sensi dell'articolo 12, comma 7, lettera *c*), salva la facoltà dell'interessato di presentare nuova istanza adeguatamente motivata.

PLENUM 9 MAGGIO 2008 (5.12)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Aeronautica militare 36° stormo-

Fatto

Il tenente in servizio presso il 36° stormo dell'Aeronautica militare di, riferisce di aver presentato in data 14 febbraio 2008 istanza di accesso all'amministrazione resistente volta a prendere visione ed estrarre copia delle comunicazioni notificate agli ufficiali naviganti che, dal 1998 alla data attuale, sono stati dimessi dal corso pre-operativo o dall'*Operational Conversion Unit*', nonché "del documento indicante le ore di volo, da effettuare come navigante, al di sotto delle quali sono individuabili le circostanze riportate al paragrafo 57b e 60 della AD-11 (1996) e della SMA (1993)". L'amministrazione non ha dato seguito all'istanza di accesso e quindi, essendosi sulla stessa formato il silenzio rigetto, il sig. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione (ricorso pervenuto il 16 aprile u.s.), chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva l'inammissibilità del ricorso. Ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera *b*), il ricorrente deve far constatare il proprio interesse all'accesso. Nel caso di specie tale elemento non è desumibile dall'istanza di accesso allegata; tale omissione, pertanto, non consente una trattazione del merito del ricorso.

PQM

La Commissione, letto il ricorso, lo dichiara inammissibile ai sensi dell'articolo 12, comma 7, lettera *c*), salva la facoltà dell'interessato di presentare nuova istanza adeguatamente motivata.

PLENUM 9 MAGGIO 2008 (5.18)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.
contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della
.....

e nei confronti di: Sigg.ri e

Fatto

Il signor, in data 11 febbraio 2008 e, successivamente, in data 4 marzo 2008, ha chiesto all'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della di potere esercitare l'accesso, mediante visione ed estrazione di copia, agli atti della procedura concorsuale (ed in particolare agli atti riguardanti gli altri concorrenti) per il conferimento delle posizioni organizzative e professionali di cui all'art. 17 del CCNI, procedura bandita il 1 ottobre 2007 dalla medesima amministrazione e conclusasi con provvedimento del 21 dicembre 2007, per tutelare i propri diritti nelle sedi opportune, quale partecipante alla stessa.

L'amministrazione resistente, con nota del 12 marzo 2008 (ricevuta il 19 marzo 2008), ha negato l'accesso richiesto, pur riconoscendo all'odierno ricorrente la sussistenza di un suo interesse solo nei confronti dei soggetti risultati vincitori, e non rispetto ai candidati pretermessi, e ha dichiarato la propria incompetenza a soddisfare la suddetta istanza, rinviando la trasmissione della stessa al Direttore dell'Ufficio di, nel caso di specie, autorità competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente.

Pertanto, il signor, il 17 aprile 2008, contro il suddetto diniego, ha presentato ricorso alla scrivente Commissione, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241/90.

L'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della, il 6 maggio 2008, ha trasmesso una memoria alla scrivente Commissione, nella quale ha ribadito il diniego espresso

Diritto

Il ricorso è fondato nel merito.

In via preliminare, si ritiene certamente sussistente, ai sensi dell'art. 10 della l. n. 241/90, un interesse dell'istante ad ottenere copia della documentazione richiesta, trattandosi di accesso endoprocedimentale.

Sotto tale profilo, si consideri la giurisprudenza del T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, 09 marzo 2007, n. 437, secondo cui "l'accesso ai documenti amministrativi, in quanto destinato a perseguire interessi generali più ampi della difesa in giudizio - potendo trattarsi di accesso c.d. endoprocedimentale o riguardante, addirittura, atti divenuti inoppugnabili si presenta in modo indipendente dalla tutela giurisdizionale di posizioni giuridiche concrete, cosicché può essere esercitato a prescindere da un processo, sia esso già instaurato o da instaurare ed in particolare, il rimedio speciale previsto a tutela del diritto di accesso deve ritenersi consentito anche in pendenza di un

giudizio ordinario all'interno del quale i documenti oggetto della domanda di accesso potrebbero essere acquisiti, in via istruttoria, dal giudice adito”.

Entrando nel merito del ricorso in esame, questa Commissione ha ribadito, in numerose sue pronunce, il soddisfacimento del diritto di accesso del partecipante ad un concorso, poiché lo stesso vanta un interesse qualificato alla conoscenza degli atti della procedura, a fronte del quale non può essere opposto il diritto alla riservatezza degli altri partecipanti, atteso che, con l'ammissione alla procedura comparativa, la documentazione prodotta ed i titoli preferenziali presentati fuoriescono dalla sfera di dominio riservato al singolo concorrente per formare oggetto di valutazione comparativa.

In tal senso si è pronunciata anche la giurisprudenza maggioritaria (Consiglio Stato, sez. VI, 23 ottobre 2007, n. 5569, Consiglio Stato, sez. V, 07 novembre 2005, n. 6195), secondo cui “non sono configurabili esigenze di tutela di riservatezza laddove l'accesso riguardi non dati sensibili del controinteressato, bensì atti relativi alla procedura para-concorsuale di conferimento di un incarico, nei cui confronti non appare ravvisabile un diritto alla riservatezza”.

Ed ancora, secondo il T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, 22 dicembre 2006, n. 2528 “i candidati di una procedura concorsuale o paraconcorsuale devono ritenersi titolari del diritto di accesso ai relativi atti (compresi gli elaborati delle prove, i titoli esibiti dagli altri candidati ed i verbali della Commissione) in quanto sono portatori di un interesse sicuramente differenziato - da quelli della generalità degli appartenenti alla comunità - in funzione della tutela di una posizione, quella di partecipante alla procedura in argomento, che sicuramente ha rilevanza giuridica”.

Il signor, inoltre, fonda il proprio ricorso sull'esigenza della tutela dei propri diritti nelle opportune sedi, conformemente a quanto disciplinato dall'art. 24, comma 7, l. n. 241/90, così come novellata, le cui disposizioni sono state fatte proprie, oltre che da questa Commissione, anche dal Consiglio di Stato e dal giudice amministrativo di prime cure (T.A.R. Toscana, seconda sezione, n. 152/2007).

La giurisprudenza maggioritaria, infatti, in merito ha affermato il principio di diritto secondo cui: “allorquando venga presentata una richiesta di accesso documentale motivata con riferimento alla necessità di tutelare i propri interessi nelle competenti sedi giudiziarie, anche nel caso in cui non sia certo che, successivamente, tali atti siano effettivamente utilizzabili ai fini della proposizione di eventuali domande giudiziali, l'accesso non può essere denegato. Infatti, l'apprezzamento sull'utilità o meno della documentazione richiesta in ostensione non spetta né all'Amministrazione destinataria dell'istanza ostensiva né, addirittura, allo stesso giudice amministrativo adito con l'*actio ad exhibendum*, bensì al giudice (sia esso amministrativo che ordinario) eventualmente adito dall'interessato al fine di tutelare l'interesse giuridicamente rilevante, sotteso alla pregressa domanda di accesso”.

Ed ancora, il T.A.R. in particolare, ha “ribadito che, in merito alla oggettiva utilità o meno della documentazione richiesta nel corso di un giudizio pendente ovvero alla proponibilità del giudizio ovvero ancora alla semplice valutazione da parte dell'interessato circa la opportunità o meno di agire in sede giurisdizionale (che è poi questo lo scopo dell'esistenza dell'istituto qui esaminato), nessun apprezzamento deve essere effettuato né dall'Amministrazione destinataria dell'istanza né da parte del giudice amministrativo, sempre che l'interessato abbia dichiarato e motivato il suo interesse a tutelare la posizione soggettiva vantata tramite la conoscenza del contenuto degli atti richiesti”.

Pertanto, se è vero che deve esistere un rapporto di strumentalità tra la conoscenza del documento (mezzo per la difesa degli interessi) e il fine (effettiva tutela della situazione giuridicamente rilevante della quale il richiedente è portatore), tale rapporto (sul quale cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 22 ottobre 2002 n. 5814) ben sussiste nel caso di specie, con riferimento a documenti che possono manifestarsi anche solo potenzialmente utili per confortare assunti difensivi in un giudizio, in quanto siffatto impiego degli atti è strettamente connesso all'esercizio di difesa per come è tutelato dal principio generale di cui all'art. 24 Cost. (su tale ultimo aspetto cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 24 giugno 1999 n. 16).

Considerato quanto esposto, i documenti richiesti dal signor dovranno essere esibiti, nella forma della presa visione e della copia, oltre che per il pacifico riconoscimento del suo diritto quale partecipante alla procedura concorsuale di cui si discute, anche per l'autonomia ormai riconosciuta al diritto di accesso ai documenti amministrativi, "diretto al conseguimento di un autonomo bene della vita" (Consiglio Stato, sez. IV, 05 settembre 2007, n. 4645), rispetto alla situazione legittimante l'azione giurisdizionale (T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, 20 luglio 2007, n. 1277).

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione investita dell'istanza di accesso a trasmettere la stessa, d'ufficio, ai propri organi competenti, affinché possano riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 9 MAGGIO 2008 (5.19)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.
contro

Amministrazione resistente: Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della Provincia di

Fatto

Il sig. riferisce di essere proprietario di un immobile sito in insieme alla sorella Nel gennaio 2003 i proprietari decidevano di avviare i lavori di ristrutturazione del suddetto immobile al fine di eliminarne le barriere architettoniche. I lavori, progettati e diretti dall'arch., risultavano (una volta conclusi) assolutamente difformi rispetto ai progetti depositati in Comune. Di talché gli odierni ricorrenti si rifiutavano di corrispondere la parcella richiesta dall'arch. per un importo di 35.000 euro. La vicenda veniva portata all'esame del giudice civile, dove tutt'ora è pendente una causa per opposizione a decreto ingiuntivo nel frattempo emesso in base alla parcella non onorata e vidimata dal Consiglio dell'ordine resistente.

Pertanto, avendo avuto notizia della nomina dell'arch. a membro della Commissione parcelle costituita in seno all'amministrazione resistente, il sig. presentava richiesta di accesso in data 19 febbraio 2008 per prendere visione ed estrarre copia del documento da cui risultava la composizione della suddetta Commissione relativamente alla seduta in cui era stata approvata la parcella dell'arch., nonché dei verbali del Consiglio dell'ordine del 3 aprile 2006, n. 9 e del 18 settembre 2007.

L'amministrazione, con provvedimento del 10 marzo prot. n. concedeva l'accesso al verbale del 18 settembre subordinandolo al pagamento in misura fissa di euro 70,00, mentre lo negava con riferimento al verbale della commissione parcelle ritenendolo non correlato all'istanza di accesso e comunque riguardando terze persone di cui andrebbe salvaguardata la riservatezza.

Contro tale diniego il sig. in data 30 marzo (pervenuto il 9 aprile 2008) ha presentato ricorso alla scrivente, chiedendo di voler disporre l'accesso al documento concesso dall'amministrazione subordinandolo al solo costo di riproduzione dello stesso e di voler dichiarare l'interesse diretto, concreto e attuale al rilascio del documento negato. Con ulteriore ricorso del 9 aprile (pervenuto il 14 aprile 2008), il sig. impugnava anche il provvedimento del 10 marzo prot. N. col quale l'amministrazione negava l'accesso al verbale del Consiglio dell'ordine del 3 aprile 2006 in quanto relativo alla revoca delle cariche di segretario e di tesoriere del Consiglio dell'Ordine e pertanto inconferente rispetto all'interesse dichiarato nell'istanza di accesso.

In data 23 aprile il Consiglio dell'ordine ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni, eccependo l'incompetenza della scrivente Commissione a decidere sui ricorsi presentati nei confronti degli ordini professionali i quali non sarebbero

amministrazioni centrali o periferiche dello Stato e contestando anche gli altri motivi di ricorso chiedendone, pertanto il rigetto.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva che i due gravami, per connessione oggettiva e soggettiva, possono essere riuniti. Sempre in via preliminare, sull'eccezione di incompetenza della scrivente nei confronti del Consiglio dell'ordine, se ne rileva l'infondatezza. La giurisprudenza amministrativa più recente, invero, si è espressa a favore della natura pubblicistica dei Consigli professionali i quali, sia pure con riferimento alle loro articolazioni locali, rientrano nella nozione di pubblica amministrazione di cui alla legge n. 241/90. In tal senso T.A.R. Roma, Lazio sez. III, 18 dicembre 2006, n. 14795, secondo cui: "La giurisprudenza ha sempre affermato che il diritto di accesso va riconosciuto anche con riguardo ai documenti rappresentativi di mera attività interna dell'Amministrazione, a prescindere anche dal fatto che gli stessi siano stati, o meno, concretamente utilizzati ai fini dell'attività con rilevanza esterna (Cfr., fra le tante, Cons. Stato, V Sez., 7 marzo 1997 n. 228; T.A.R. Brescia 21 marzo 2000 n. 261, in questa Rassegna 2000, I, 2493; T.A.R. Napoli, IV Sez., 19 maggio 2000 n. 1470, in questa Rassegna 2000, I, 3362; Cons. Stato, IV Sez., 8 giugno 2000 n. 3253, e VI Sez. 8 marzo 2000 n. 1159, in Cons. Stato 2000, I, 1401 e 521; Cons. Stato, IV Sez., 9 luglio 2002 n. 3825; Tar Piemonte 2429 - 15 dicembre 2001, ecc.).

E ciò a maggior ragione per quegli enti, come gli ordini professionali per i quali hanno un particolare rilievo i cardini della democrazia, della trasparenza, e dell'imparzialità, che possono essere garantiti in concreto solo se si ha la possibilità di conoscere le motivazioni dei provvedimenti e le acquisizioni istruttorie che le hanno determinate.

In sostanza i relativi organi direttivi, anche in presenza di richieste di accesso percepite come strumentali od emulative, devono mantenere la terzietà della loro funzione ed assicurare la neutralità della funzione amministrativa".

Venendo al merito del ricorso e con riferimento alla prima delle due richieste formulate nel primo dei due atti introduttivi del presente procedimento, la Commissione non può che rilevare come ai sensi della normativa vigente in materia di accesso, l'esercizio dello stesso – una volta riconosciuto dall'amministrazione – è subordinato solo ed esclusivamente ai costi di riproduzione necessari per predisporre le copie a favore dell'accedente. Non si giustifica, pertanto, la richiesta di 70,00 euro formulata dal Consiglio dell'ordine che, in quanto tale, si attegga a illegittima misura volta a scoraggiare l'accedente dall'esercitare un diritto soggettivo perfetto.

Quanto alla seconda delle richieste, la Commissione rileva la titolarità di un interesse sufficientemente qualificato e differenziato all'accesso. La conoscenza della composizione della Commissione parcelle nella seduta in cui si è provveduto a vidimare la parcella emessa dall'arch. (essendovi il sospetto che quest'ultimo vi abbia preso parte) rappresenta motivo sufficiente a ritenere che l'accedente abbia diritto di prendere visione ed estrarre copia del documento richiesto. Il collegamento tra l'interesse del richiedente e il documento oggetto dell'istanza è palese, atteso che sulla vicenda, come detto nelle premesse in fatto, pende controversia dinanzi al Tribunale civile di e che la conoscenza della composizione della Commissione parcelle ha indubbio rilievo nel processo in corso di svolgimento.

Tra l'altro, alla considerazione formulata dall'amministrazione resistente per cui all'accesso osterebbe la riservatezza di persone, si può replicare che la composizione delle Commissioni di un ordine professionale è un profilo connotato da indubbi caratteri di pubblicità che, per ciò solo, non consente di ritenere la presenza di un sovraordinato (rispetto all'accesso) diritto alla riservatezza di terze persone.

Per ciò che attiene al diniego relativo al verbale del 3 aprile 2006, la scrivente rileva, viceversa, che, stante il suo contenuto per come dichiarato dall'amministrazione, rispetto ad esso l'odierno ricorrente non appare titolare di un interesse qualificato all'accesso, non essendovi alcun legame tra la richiesta di accesso e il contenzioso in atto tra il sig. e l'Ordine degli architetti resistente.

PQM

La Commissione, nei limiti di cui in motivazione, accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 9 MAGGIO 2008 (5.20)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.ra

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Direzione centrale del Personale
– Ufficio Mobilità

Fatto

La sig.ra con istanza del 25 febbraio integrata il 5 marzo 2008, a seguito della comunicazione del provvedimento di rigetto della richiesta di trasferimento dalla sede di ad un ufficio di o della provincia di, ha presentato all'Agenzia delle Entrate - Direzione centrale del Personale istanza di accesso ai seguenti documenti:

1. atti e documenti redatti dalla Agenzia delle Entrate in occasione dell'istruttoria del procedimento di mobilità;
2. verbali e documenti di valutazione della posizione della sig.ra e dei propri familiari;
3. istanze, documenti ed allegati prodotti dai dipendenti dell'Agenzia delle Entrate che hanno ottenuto il trasferimento ai sensi della legge n. 104 del 1992 con domanda presentata negli anni 2006 e 2007; i documenti indicati sono necessari per confrontare, in assenza di puntuali indicazioni da parte dell'amministrazione, i documenti richiesti dall'amministrazione alla ricorrente con quelli prodotti dagli altri dipendenti;
4. documentazione (circolari, decreti ed altri atti interni) prodotta dall'Agenzia delle Entrate per l'espletamento e l'istruttoria di tale tipo di domande di trasferimento, nonché l'eventuale modulistica diffusa dagli uffici preposti per la presentazione delle istanze dei dipendenti;
5. istanze di distacco di dipendenti in servizio presso l'ufficio di a cui si riferisce la comunicazione prot. n. con cui l'Agenzia delle Entrate nega il nulla osta alla procedura di mobilità, pur avendo la ricorrente precedenza, ai sensi dell'art. 33 della legge n. 104 del 1992, ed eventuali istanze e relativi allegati, prodotte dai dipendenti dell'Agenzia delle Entrate in servizio presso le sedi della che hanno ottenuto il trasferimento nel corso degli anni 2005-2006-2007 a qualsiasi titolo;
6. Situazione riassuntiva dell'organico dell'Agenzia delle Entrate nelle regioni e con indicazione analitica per ufficio della pianta organica e della relativa copertura.

Chiarisce la ricorrente che i documenti richiesti sono necessari per far valere i propri diritti innanzi al giudice competente e che chiederà estrazione di copia solo dei documenti selezionati a seguito di consultazione.

L'amministrazione, con nota del 21 marzo 2008, ha genericamente affermato che la ricorrente ha diritto ad accedere ai documenti relativi alla propria istanza di trasferimento nonché a quelli del fascicolo personale, previa compilazione dell'apposita

modulistica. La Direzione generale dell'Agenzia delle Entrate ha, inoltre, chiarito che poiché a seguito di ogni richiesta di trasferimento l'amministrazione avvia singoli procedimenti il cui esito dipende dalla ricorrenza dei presupposti previsti dal legislatore, la ricorrente non è titolare di un interesse ad accedere ai documenti degli altri richiedenti. Infatti, specifica l'amministrazione, gli istanti non sono titolari del diritto di accedere ai documenti degli altri richiedenti atteso che il procedimento in esame non è configurabile come una procedura concorsuale.

Avverso il provvedimento di diniego la sig.ra ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ed ha chiesto di ordinare all' Agenzia delle Entrate – Direzione centrale del Personale l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

L'amministrazione, con nota inviata alla scrivente Commissione il 6 maggio 2008, ha ribadito le ragioni poste a base del proprio diniego, affermando che l'istanza è volta ad operare un controllo generalizzato sull'attività dell'amministrazione, che, in considerazione del carattere generico dell'istanza, un suo eventuale accoglimento comporterebbe una gravosa attività di ricerca e di individuazione dei documenti funzionali agli interessi dell'istante.

Diritto

In generale si ricorda che la legge 5 febbraio 1992 n. 104 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) ha introdotto una serie di disposizioni particolari, intese a tutelare le posizioni dei soggetti che si trovano in determinate condizioni di svantaggio psichico o fisico.

In particolare, l'art. 33, quinto comma, della legge in esame stabilisce che "Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato, con lui convivente, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede".

La giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenza n. 325 del 29/7/1996) ha ritenuto che la norma citata, pur avendo un alto intento umanitario, subordina il diritto di scegliere la sede di lavoro al verificarsi di precise e tassative condizioni di carattere soggettivo e di carattere oggettivo consistente, quest'ultima, nella circostanza che la scelta della sede di lavoro da parte del lavoratore nei confronti del quale ricorrono tutte le predette condizioni soggettive è prevista "ove possibile".

Inoltre, la Corte Costituzionale ha statuito che la posizione giuridica di vantaggio prevista dall'art. 33, quinto comma della legge citata non è illimitata, potendo essere fatta valere soltanto "ove possibile".

Anche la giurisprudenza amministrativa si è espressa nel senso che "In sede di trasferimento di dipendenti che assistono familiari portatori di handicap, ai sensi dell'art. 33 l. 5 febbraio 1992 n. 104, l'amministrazione deve poter contemperare le proprie esigenze organizzative con quelle assistenziali del dipendente, che non vanta un diritto soggettivo allo spostamento (C.d.S. sez. IV, 12 Settembre 2006, n. 5319).

Nel presente ricorso l'amministrazione ha genericamente affermato che la ricorrente è titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale ad accedere ai documenti del proprio fascicolo personale, previo appuntamento telefonico, ed a quelli relativi alla propria istanza di trasferimento, senza tuttavia, rispondere, puntualmente, all'istanza di accesso.

Si ritiene, dunque, che l'amministrazione abbia consentito l'accesso ai documenti di cui ai punti nn. 1 e 2, mentre abbia negato l'accesso ai restanti documenti, atteso che l'istante è priva di un interesse ad accedere ai documenti presentati dagli istanti alla procedura di mobilità di cui all'art. 33, quinto comma, della legge n. 104 del 1992.

Ritiene, tuttavia, la scrivente Commissione che i documenti di cui al punto n. 4 dell'istanza, ossia documentazione (circolari, decreti ed altri atti interni) prodotta dall'Agenzia delle Entrate per l'espletamento e l'istruttoria delle domande di trasferimento presentate negli anni 2006 e 2007 e, successivamente, accolte, nonché l'eventuale modulistica diffusa dagli uffici preposti per la presentazione delle istanze dei dipendenti, siano accessibili, trattandosi di documenti che dovrebbero già essere stati pubblicati o divulgati.

Con riferimento ai documenti di cui ai punti nn. 3 e 5, ossia:

- a. istanze, documenti ed allegati prodotti dai dipendenti dell'Agenzia delle Entrate che hanno ottenuto il trasferimento, ai sensi della legge n. 104 del 1992, a seguito di domanda presentata negli anni 2006 e 2007;
- b. eventuali istanze e relativi allegati, prodotte dai dipendenti dell'Agenzia delle Entrate in servizio presso le sedi della che hanno ottenuto il trasferimento nel corso degli anni 2005-2006-2007 a qualsiasi titolo;
- c. istanze di distacco di dipendenti in servizio presso l'ufficio di a cui si riferisce la comunicazione prot. n. con la quale l'Agenzia delle Entrate ha negato il nulla osta alla procedura di mobilità;

si ritiene che la richiesta di cui al punto a), sia troppo ampia e non connessa alla posizione che si intende tutelare in giudizio, atteso che la conoscenza dei documenti prodotti da tutti i dipendenti dell'Agenzia delle Entrate esistenti sul territorio che hanno ottenuto, negli anni indicati, il trasferimento ai sensi della normativa indicata; pertanto, i documenti ivi indicati non sono accessibili.

Con riferimento ai documenti di cui alle lett. b) e c), ed i documenti di cui al punto n. 5, si ritiene che la ricorrente sia titolare di un interesse ad accedere ai relativi documenti considerato che l'amministrazione ha rigettato l'istanza di trasferimento anche in ragione della carenza di personale in servizio nella Regione, oltre che a causa della carenza di un requisito soggettivo previsto dalla legge. Infatti, i documenti richiesti sono necessari per far valere un eventuale disparità di trattamento tra la ricorrente e altri casi analoghi.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie con i limiti di cui in motivazione, e per l'effetto invita, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'Agenzia delle Entrate – Direzione centrale del Personale, a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 9 MAGGIO 2008 (5.21)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Signor

contro

Amministrazione resistente: Comando della Regione Carabinieri

Fatto

Il signor – Appuntato in servizio presso la Compagnia Aereoporti di - in data 11 febbraio, ha richiesto alla medesima amministrazione di potere accedere ai propri ordini di servizio, relativi a determinati e specifici periodi e, a fini comparativi, agli ordini di servizio compilati da quattro colleghi, specificatamente individuati nell'istanza di accesso, asserendo la tutela dei propri diritti a fronte di una scorretta valutazione professionale effettuata dall'amministrazione nei suoi confronti.

Con nota del 13 marzo 2008, il Comando della Regione Carabinieri accoglieva parzialmente la suddetta istanza, concedendo l'accesso ai soli ordini di servizio dell'odierno ricorrente.

Pertanto, il signor contro il diniego dell'amministrazione ad ottenere l'accesso agli ordini di servizio compilati dai colleghi, in data 11 aprile 2008, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/90.

Il 29 aprile 2008, il Comando della Regione Carabinieri ha trasmesso alla scrivente Commissione una memoria, nella quale ha confermato il suddetto diniego espresso.

Diritto

Il ricorso in esame non può essere accolto poiché l'istanza formulata investe dati di terze persone controinteressate, già individuate in sede di presentazione della richiesta di accesso, alle quali lo stesso doveva essere notificato, a pena di inammissibilità, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. c), del d.P.R. n. 184/2006.

Nel caso di specie, infatti, al signor erano note le generalità dei soggetti controinteressati, quindi lo stesso avrebbe dovuto, e potuto, provvedere alla notifica del presente ricorso nei loro confronti.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso, salva la facoltà dell'interessato di riproporre la richiesta d'accesso, in virtù dell'art. 12, comma 8, del d.P.R. n. 184/2006.

PLENUM 9 MAGGIO 2008 (5.22)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Arch.
contro

Amministrazione resistente: Ordine degli Architetti di

Fatto

Con istanza in data 14.1.2008 l'architetto ha chiesto al Consiglio dell'Ordine degli architetti di di aver accesso alla "lettera del Consiglio dell'Ordine del 5.12.2007", indirizzata a questa Commissione, con la quale il Consiglio aveva eccepito l'incompetenza della Commissione, nei confronti degli Ordini professionali, a decidere precedenti ricorsi proposti dallo stesso, concernenti richieste di accesso.

Con nota del 13-2-2008 il Consiglio ha consentito l'accesso, subordinandolo però al versamento della somma complessiva di euro 70,00 dei quali 50,00 quali contributo spese e 20,00 quali diritti di accesso.

Avverso tale nota il, con atto del 16.2.2008, ha proposto ricorso a questa Commissione, la quale, con provvedimento del 12.3.2008, lo ha dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, avendo il citato Consiglio, con atto in data 10.3.2008, comunicato a questa Commissione, di aver revocato la suddetta nota del 13.2.2008, "in virtù dei poteri di autotutela", emettendo altro provvedimento di diniego di accesso, motivato sul rilievo che, considerata la natura del documento al quale si chiedeva l'accesso, la relativa istanza doveva ritenersi priva del necessario interesse, in quanto finalizzata ad un controllo generalizzato, come tale non consentito, degli atti del Consiglio.

Avverso l'atto del 10.3.2008 il, con atto del 9.4.2008, pervenuto il 10.4.2008, ha proposto ricorso a questa Commissione.

Diritto

Con il ricorso si censura l'affermazione che l'istanza di accesso in data 14.1.2008 concreti un controllo generalizzato dell'operato del Consiglio.

Il ricorso è infondato perché, a prescindere dalla specifica ulteriore motivazione addotta dal Consiglio, il rilievo sostanziale che questo ha svolto, e cioè che l'atto richiesto non può essere oggetto d'accesso, è corretto.

Ed invero con il suddetto atto il Consiglio ha svolto le sue difese nel procedimento che si è svolto presso questa Commissione in seguito a precedente ricorso proposto dal ricorrente avverso un diniego di accesso.

E l'atto con il quale l'Ente svolge le sue difese presso l'autorità che deve provvedere su un ricorso proposto avverso un provvedimento dello stesso Ente, proprio in quanto atto di mera difesa, non rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 241 del 1990.

PQM

La Commissione respinge il ricorso.

PLENUM 9 MAGGIO 2008 (5.23)

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Arch.

contro

Amministrazione resistente: Ordine degli Architetti di

Fatto

Con istanza in data 25.2.2008 l'architetto ha chiesto al Consiglio dell'Ordine degli architetti di di accedere alle delibere di approvazione del conto consuntivo del 2007 e del bilancio preventivo del 2008.

Con nota del 21.3.2008 il Consiglio ha subordinato l'accesso a copia di detti documenti al previo versamento dei diritti di euro 70,00, stabiliti da una delibera dello stesso Consiglio.

Avverso tale risposta il sig. ha proposto ricorso a questa Commissione.

Diritto

La determinazione di diniego impugnata concreta reiterazione di analogo diniego (concernente l'accesso a documenti diversi da quelli oggetto dell'attuale accesso), avverso il quale il sig. aveva già proposto ricorso a questa Commissione, che lo aveva accolto.

Poiché la questione sottoposta attualmente a questa Commissione riguarda la medesima questione, già risolta con detto provvedimento, l'accesso dev'essere consentito.

Come già detto nelle precedenti decisioni della Commissione, il rilascio di copia dei documenti oggetto di un'istanza di accesso è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché gli eventuali diritti di ricerca e di visura: di conseguenza, il previo versamento della somma di euro 70,00 appare eccessivo, anche in considerazione dei documenti richiesti (due delibere).

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 9 MAGGIO 2008 (5.24)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: M.llo

contro

Amministrazione resistente: Stazione dei Carabinieri di

Fatto

Con istanza in data 19.2.2008 il maresciallo capo dei CC ha chiesto l'accesso:

1. ai memoriali del servizio giornaliero della stazione dei CC di (di giorni specificamente indicati);
2. al foglio n. 51/5 datato 15-6-2007 del Comando stazione CC di
3. al foglio n. 2/7-1 datato 15-6-2007 del Comando Compagnia di Bracciano completo di allegato;
4. ad eventuali atti connessi.

Con nota del 5.3.2008 il Comandante di detta stazione ha negato l'accesso assumendo che la richiesta era generica, mancante di un interesse diretto, concreto ed attuale, e tesa ad un controllo generico ed immotivato dell'operato della pubblica amministrazione.

Avverso tale nota il sig., con atto del 10.4.2008, pervenuto il 14.4.2008, ha proposto ricorso a questa Commissione.

Diritto

Il ricorso è fondato.

L'istanza di accesso, come è evidente dal suo contenuto, riportato in narrativa, concerne documenti specifici, e quindi non può essere considerata né generica né intesa ad un controllo generalizzato dell'attività dell'Amministrazione.

Sussiste poi l'interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso, posto che i documenti oggetto dell'istanza concernono specificamente il richiedente, e posto che lo stesso ha motivato l'accesso con l'intento di far apportare le dovute variazioni al memoriale di servizio, per l'esercizio di eventuali diritti basati sulla corretta redazione del memoriale stesso.

Il ricorso, pertanto, deve essere accolto.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 9 MAGGIO 2008 (5.25)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.
contro

Amministrazione resistente: Comando dell'Accademia Militare di

Fatto

Il signor, quale partecipante al 156° corso dell'Accademia Militare di, con istanza del 29 gennaio 2008, ha chiesto al Comando dell'Accademia stessa di prendere visione ed estrarre copia della documentazione amministrativa custodita nel proprio fascicolo personale, “per potere effettuare la corretta ricostruzione della sua carriera militare e del conseguente accertamento del trattamento di quiescenza che egli ha diritto di ottenere giudizialmente”.

In particolare, il signor ha chiesto di potere accedere ai seguenti atti:

1. propri documenti di partecipazione al concorso (domanda di ammissione, modelli informativi, DE/0114, Mod. 44, pareri espressi relativi al corso 156° e al corso 155°, alle selezioni del quale aveva partecipato, con esito negativo);
2. prove di accertamento psicologico alle quali è stato sottoposto (batteria testologica, questionari informativi, relazione di selezione psicologica individuale per il giudizio espresso, criteri di valutazione delle prove relativi al 156° corso dell'Accademia Militare di ed anche ai criteri di valutazione delle prove relativi al 155° corso);
3. graduatoria di ammissione ed annessi verbali, risultati delle prove d'esame, documenti caratteristici, valutazione per attitudine militare, relazione motivata del “trasferimento” al termine del periodo di tirocinio di prova, relativa al 156° corso;
4. emolumenti percepiti nel biennio accademico.

Il comandante dell'Accademia, con nota del 12 marzo 2008, ha autorizzato il ricorrente a visionare la documentazione richiesta. Tuttavia, in data 26 marzo 2008, nel momento in cui effettuava l'accesso personalmente presso l'Accademia, al signor veniva negata la possibilità di visionare gran parte dei documenti espressamente richiesti.

Pertanto, il signor, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/90, contro tale diniego ha presentato alla Commissione il presente ricorso, ricevuto in data 14 aprile 2008.

In data 30 aprile 2008, il Comando dell'Accademia Militare di ha trasmesso alla scrivente Commissione una memoria in relazione al ricorso in esame.

Diritto

In merito al ricorso presentato, la scrivente Commissione osserva quanto segue.

Il Comando dell'Accademia Militare di nella memoria inviata ha dichiarato di essere stata adempiente all'istanza di accesso formulata dal signor

....., concedendo, in data 26 marzo 2008, un “pieno e illimitato” accesso alla documentazione richiesta dallo stesso, e non accogliendo due sole richieste, “poiché riferite a documenti non presenti agli atti dell'Accademia”.

La limitazione all'accesso opposta al ricorrente avrebbe riguardato esclusivamente la restrizione alla modalità di sola visione per i documenti riferiti a terzi, per i quali non gli è stato concesso di estrarre copia.

Ebbene, quanto alle concrete modalità di esercizio del diritto di accesso, si osserva che il mutamento normativo avutosi a seguito della legge n. 15/2005 e del conseguente d.P.R. n. 184/2006 che ha sostituito il precedente testo regolamentare, impone di riesaminare la questione. Invero, il limite contenuto nel d.P.R. n. 352/1992, articolo 8, comma 5, relativo alla sola presa visione, non compare più nel testo regolamentare del 2006; l'articolo 10 del d.P.R. n. 184/2006 (disciplina dei casi di esclusione) rinvia all'articolo 24 della legge n. 241/90, puramente e semplicemente. Tale ultima disposizione non opera più distinzioni tra presa visione ed estrazione di copia, inserendo, al contrario, un comma finale (il settimo), in cui si prevede che deve essere comunque garantito ai richiedenti l'accesso per la cura e la difesa dei propri interessi giuridici; tale disposizione sembrerebbe consentire di ritenere superato l'orientamento giurisprudenziale che, in fattispecie simili, limitava l'accesso alla sola visione. Se così è, allora, non vi sarebbero ragioni per escludere l'estrazione di copia dei documenti riferiti a terzi.

Nello stesso senso occorre, inoltre, tenere in considerazione un altro filone giurisprudenziale – formatosi prima della legge n. 15 del 2005 – secondo il quale le modalità di esercizio del diritto di accesso non sarebbero scindibili nella sola visione del documento e/o nella estrazione di copia dello stesso; ciò perché, qualora si ritenesse di far prendere visione del documento all'accedente (senza consentirgli l'estrazione di copia) non si darebbe soddisfazione all'interesse del richiedente l'accesso (che deve poter disporre del documento cui abbia richiesto di accedere) e al tempo stesso si pregiudicherebbe la riservatezza del terzo (persona fisica e/o giuridica che sia), atteso che anche dalla sola presa visione l'accedente può venire a conoscenza di elementi idonei a ledere la *privacy* altrui.

In tal senso Cons. Stato, Sez. VI, 14/11/2003, n. 7296 secondo cui: “l'art. 25 comma 1, l. n. 241 del 1990, il quale stabilisce che «il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge», prevede l'esame e l'estrazione di copia come modalità congiunte dell'esercizio del diritto, senza richiamare deroghe od eccezioni di sorta, donde il diritto di accedere agli atti amministrativi non può consistere nella mera presa visione con esclusione di estrazione di copia del documento.

Del resto, il preteso scorporo della facoltà di esame del documento da quello di estrazione non sarebbe idoneo a tutelare nessuno dei confliggenti interessi in gioco: non quello - alla riservatezza - dei terzi, giacché il richiedente avrebbe, comunque, conoscenza del documento; non quello - alla difesa - del richiedente che, in mancanza della copia del documento, non potrebbe finalizzarne l'accesso ad un uso giuridico” (analogamente T.A.R. Marche, 14/11/2003, n. 1341).

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 9 MAGGIO 2008 (5.26)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.
contro

Amministrazione resistente: Banca d'Italia

Fatto

Il sig., dipendente della Banca d'Italia, in servizio presso la filiale di, al fine di acquisire prove documentali da far valere in sede di una eventuale azione giudiziaria, ha chiesto alla Banca d'Italia l'accesso ai seguenti documenti:

1. visionare ogni atto, documento ecc. posto in essere in occasione della redazione del giudizio valutativo per il periodo 1 sett. 2005 - 31 agosto 2006;
2. conoscere le date in cui sono avvenuti gli adempimenti previsti dalla Circolare n. 77 del 4.9.1989;
3. conoscere quali aspetti della normativa interna sono stati disattesi secondo le osservazioni formulate dal Direttore e dal Titolare dell'unità IPAC che hanno indotto il Direttore Generale a respingere il ricorso avverso il giudizio relativo alla voce qualità del lavoro svolto.

Con nota in data 14.11.2007 la Banca d'Italia ha risposto che:

- a. non vi è, né è previsto che vi sia, agli atti di questo Servizio altra documentazione relativa alla valutazione del sig. oltre a quella già in suo possesso;
- b. la normativa interna in materia di valutazione non fissa altri termini oltre quelli già comunicati al dipendente.

Il sig., con e-mail in data 7.12.2007, ha proposto ricorso a questa Commissione sostenendo che la suddetta risposta della Banca d'Italia non "appare" "veritiera" "in quanto dovrebbe quantomeno esservare il resoconto dei colloqui previsto dall'ultimo capoverso della procedura di valutazione di cui all'Allegato 1" (Circolare n. 77 del 4.9.1989).

Con provvedimento del 17-12-2007 questa Commissione ha invitato a fornire chiarimenti la Banca d'Italia, la quale ha risposto con memoria pervenuta in data 14-4-2008.

Diritto

La Banca d'Italia nella memoria ha dedotto che, secondo la giurisprudenza, costituisce ente pubblico non economico non equiparabile ad Amministrazione dello Stato ma equiparabile ad autorità indipendente, e pertanto non è compresa tra le "Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato", i cui atti sono assoggettati dall'art. 25 della legge n. 241/90 al vaglio di questa Commissione.

In realtà, il citato art. 25 è una norma che attiene esclusivamente al riparto di competenze tra la Commissione per l'accesso e il difensore civico nell'ambito delle tutele previste in materia di diritto d'accesso: nell'ampia e generica nozione "atti delle

amministrazioni centrali e periferiche dello Stato” non vi è alcuna intenzione del legislatore di escludere gli atti delle autorità indipendenti, nei confronti delle quali si applica, come è noto, la legge n. 241 del 1990 e che comunque sono autorità amministrative indipendenti sicuramente riconducibili all’amministrazione “centrale” dello Stato nell’amplessima e generica nozione adottata dal legislatore nella formulazione del suddetto art. 25.

Non rileva, quindi, che detta Banca, per la sua funzione, espliciti un’attività peculiare rispetto alla generalità degli enti pubblici, in quanto ciò non costituisce elemento che consenta di escluderla dalle “Amministrazioni centrali e periferiche”, alle quali la menzionata legge fa riferimento.

In definitiva, attesa la natura di garanzia giustiziale attribuita alle funzioni decisorie della Commissione per l’accesso, sembra potersi ritenere che la sua competenza abbia carattere generale, con la sola esclusione dei soggetti pubblici l’accesso ai cui documenti sia demandato al difensore civico, che esercita, in parte qua, funzioni analoghe a quelle della Commissione.

Tale ricostruzione trova conferma nell’art. 23 della stessa legge n. 241, intitolato “ambito di applicazione del diritto di accesso” secondo cui “ il diritto di accesso di cui all’articolo 22 si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso nei confronti delle Autorità di garanzia e di vigilanza si esercita nell’ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall’articolo 24”.

Nel merito il ricorso è fondato.

Va premesso che, in relazione ai contenuti dell’istanza e del ricorso, deve ritenersi che il sig. con la prima abbia inteso richiedere l’accesso anche agli atti successivi e consequenziali al procedimento valutativo, e con il secondo abbia inteso limitare l’accesso al resoconto del colloquio di valutazione che lo riguarda, previsto dalla Circolare n. 77 del 4.9.1989 della Banca d’Italia.

Orbene, non v’è dubbio che sussista un interesse diretto, concreto e attuale all’accesso, come individuato, e cioè a detto resoconto, ai sensi dell’art. 22 della più volte citata legge n. 241 del 1990, in quanto attinente al merito del giudizio valutativo.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l’effetto invita l’amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 9 MAGGIO 2008 (5.27)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: M.llo

contro

Amministrazione resistente: Regione Carabinieri Campania di

Fatto

Il Maresciallo Capo dei Carabinieri, in data 3 ottobre 2007, ha chiesto al Comandante della Regione Carabinieri Campania di “il rilascio di copia semplice delle determinazioni assunte a seguito dell’instaurazione del procedimento disciplinare a carico del Maresciallo per i fatti di cui al procedimento sopra menzionato”. In effetti, il ricorrente, tra le premesse dell’istanza cita l’avvenuta archiviazione del p.p. n. *bis* della Procura della Repubblica c/o Tribunale di

Scopo della richiesta è “avanzare richiesta risarcitoria in sede civile”.

Specifica il ricorrente di essere parte offesa del p.p. n. *bis* della Procura della Repubblica c/o Tribunale di, che l’ipotesi di reato era diffamazione e che il procedimento in esame è stato archiviato per perenzione dei termini per la presentazione della querela.

Avverso il silenzio rigetto dell’amministrazione, il sig., in data 16 novembre 2007, ha presentato ricorso, ai sensi dell’articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare alla Regione Carabinieri Campania di l’esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

Con nota del 19 novembre 2007, il sig. ha inviato alla scrivente Commissione il provvedimento dell’amministrazione del 13 novembre con il quale ha negato l’accesso ai chiesti documenti ritenendo l’istante privo di un interesse diretto, concreto ed attuale, e in considerazione dell’insussistenza di un nesso di strumentalità tra i documenti richiesti e la finalità dichiarata.

L’amministrazione con nota del 27 novembre 2007, dopo avere riferito che il ricorrente ha presentato tre istanze di accesso tese a conoscere lo sviluppo e l’esito di procedimenti disciplinari che il ricorrente presume attivati a carico di colleghi, afferma che le istanze sono preordinate ad operare un controllo generalizzato sull’attività della pubblica amministrazione e che le motivazioni addotte a sostegno dell’istanza non evidenziano il nesso strumentale tra i documenti e la finalità che il ricorrente intende perseguire.

La scrivente Commissione, nella seduta del 22 novembre, aveva dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell’art. 12, comma 7 lett. c) del d.P.R. n. 184 del 2006.

A seguito dell’invio, con messaggio di posta certificata, dei documenti comprovanti l’avvenuta comunicazione, in data 12 novembre 2007, del presente ricorso al controinteressato, la Commissione, aveva provveduto ad esaminare nel merito il ricorso.

Diritto

Il Maresciallo Capo ha presentato una querela per diffamazione contro il Maresciallo; il conseguente procedimento penale è stato archiviato per perenzione dei termini per la presentazione della querela. Il ricorrente, allora, al fine di presentare una richiesta risarcitoria in sede civile, intende acquisire copia delle determinazioni assunte a seguito dell'instaurazione del procedimento disciplinare a carico del Maresciallo per i fatti relativi al procedimento penale. L'amministrazione nella prima nota inviata alla Commissione non aveva specificato se l'indicato procedimento disciplinare fosse stato effettivamente avviato, rilavando che le ragioni a sostegno dell'istanza non evidenziano il collegamento tra i documenti e il fine perseguito.

La scrivente Commissione, pertanto, aveva chiesto all'amministrazione di comunicare se deteneva i documenti richiesti. L'amministrazione, con nota del 26 marzo 2008, dopo avere ribadito l'inesistenza di un nesso di collegamento tra i documenti richiesti e l'interesse vantato dal ricorrente, ha comunicato di essere in possesso dei medesimi.

Al riguardo si rileva che la conoscenza dell'esistenza di provvedimenti disciplinari a carico del Maresciallo connessi al procedimento penale poi archiviato sono indubbiamente rilevanti ai fini di una eventuale richiesta risarcitoria. Deve, pertanto, ritenersi che sussista nel ricorrente un evidente interesse al chiesto accesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie, e per l'effetto invita, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la Regione Carabinieri Campania di a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 9 MAGGIO 2008 (5.28)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: M.llo

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa - Aeronautica Militare

Fatto

....., M.llo 1[^] cl. S.O. Difesa Terrestre in S.P., ha proposto ricorso a questa Commissione lamentando il diniego di accesso a documenti che lo stesso assume dovessero essere presenti nel suo fascicolo personale.

In particolare, nel ricorso il afferma: che ha presentato istanza di accesso al fine poter visionare il proprio fascicolo personale e che è stato autorizzato a visionarlo; che ha richiesto alcuni documenti e che ha ottenuto accesso agli stessi; che però ha riscontrato che il Comando 8° D.C.A.M. gli avrebbe negato “prima la visione degli atti presenti nel proprio carteggio personale, e poi ha distratto parte della documentazione stessa, negando quindi di fatto il diritto al rilascio delle copie stesse” (pag. 3 del ricorso).

La Commissione, rilevato che dall'esame del ricorso e della documentazione trasmessa non risultava chiaro quale fosse la corretta versione dei fatti e se vi fosse stato un effettivo diniego da parte dell'Aeronautica Militare, riteneva necessaria, e quindi disponeva, la acquisizione, dall'Amministrazione competente, di una dettagliata relazione sulla vicenda in esame, specificante, in particolare, se esistessero documenti, oggetto dell'istanza di accesso, dei quali questo non fosse stato consentito.

Con nota dell'8-4-2008, pervenuta il 14-4-2008, il Comando logistico dell'Aeronautica militare ha inviato a questa Commissione una relazione, con allegata documentazione, redatta dal gruppo rifornimento di

Diritto

Dalla relazione e dalla relativa documentazione allegata, inviate dalla Amministrazione a seguito dell'invito di questa Commissione, e nelle quali si indicano dettagliatamente gli atti ed i documenti ai quali è stato chiesto l'accesso, emerge che ad alcuni di quegli atti e di quei documenti è stato consentito l'accesso e che per i rimanenti atti e documenti si sono indicati gli Enti che li detenevano, comunicando che l'accesso avrebbe dovuto essere richiesto a questi ultimi.

Quanto rilevato esclude che vi sia stato diniego di accesso, e quindi il ricorso dev'essere respinto.

PQM

La Commissione respinge il ricorso.

PLENUM 9 MAGGIO 2008 (5.29)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Dott.

contro

Amministrazione resistente: ENEA – Direzione Centrale Risorse Umane

Fatto

Il Dott., dipendente dell'Enea, in data 16 gennaio 2008, ha richiesto alla Direzione Centrale Risorse Umane dell'ente stesso l'accesso agli atti del bando di concorso, relativo ad una procedura selettiva per il profilo di primo ricercatore tecnologo, a cui ha partecipato.

L'odierno ricorrente, in data 21 dicembre 2007 ed 11 gennaio 2008, ha richiesto l'accesso ai verbali della Commissione, per conoscere i criteri adottati, essendo direttamente interessato, in qualità di partecipante, a conoscere la procedura di valutazione applicata dalla stessa commissione esaminatrice per la definizione della graduatoria di merito.

La Direzione Centrale Risorse Umane, con una nota inviata in data 28 gennaio 2008, ha negato il richiesto accesso, considerando la relativa istanza priva di motivazione.

L'odierno ricorrente ha presentato un'altra richiesta di accesso agli atti il 5 febbraio 2008.

Pertanto, il Dott., contro il suddetto diniego espresso dell'ente, nonché contro il successivo diniego tacito, ha presentato un ricorso alla Commissione, tramite posta elettronica, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/90, affinché l'Enea gli conceda l'accesso agli atti del bando di concorso cui ha preso parte.

La Commissione, nel plenum del 12 marzo 2008, ha ritenuto il ricorso contro il diniego espresso dell'ente inammissibile, ex art. 12, comma 4, lettera a), e comma 7, lettera c), del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, non essendo stato allegato allo stesso la nota di diniego all'accesso dell'ente resistente. La decisione del ricorso contro il successivo tacito diniego dell'ente, invece, è stata sospesa, poiché il ricorso contro il tacito diniego dell'ente è stato presentato ancor prima che fosse maturato il silenzio dello stesso sull'ultima istanza di accesso formulata dal Dott.

Diritto

Il Dott., tramite posta elettronica, in data 7 aprile 2008, ha comunicato alla segreteria della scrivente Commissione che l'Enea gli ha concesso l'accesso alla documentazione richiesta, di cui ha potuto prendere visione in data 20 marzo 2008.

Successivamente, una comunicazione del medesimo contenuto è stata inviata in data 14 aprile 2008 dall'Enea.

PQM

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere.

PLENUM 9 MAGGIO 2008 (5.30)

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Sig.ra

contro

Amministrazione resistente: Dirigente Scolastico dell'I.T.I.S. "....." di

Fatto

....., docente a tempo indeterminato presso l'I.T.I.S. "....." di, alla quale era stata inviata contestazione per doglianze sui suoi obblighi professionali, mosse dagli studenti nell'assemblea del 15-12-2007, con istanza del 22-2-2008, al fine di tutelare i suoi diritti nelle competenti sedi, ha chiesto al Dirigente di detto Istituto copia della richiesta di assemblea, del verbale della stessa e del documento inviato ad esso Dirigente.

Con nota del 15-3-2008 il Dirigente ha rinviato l'accesso alla conclusione del procedimento, e ciò "a tutela dei soggetti minori che hanno rappresentato le doglianze".

Con atto dell'11-4-2008, pervenuto il 17-4-2008, la sig.ra ha proposto ricorso a questa Commissione.

Diritto

Come risulta dalla risposta di differimento dell'accesso da parte del Dirigente Scolastico, nel ricorso in esame sussistono dei controinteressati, che vanno individuati nei genitori dei minori che hanno richiesto l'assemblea e partecipato alla stessa.

Considerato che i controinteressati stessi sono individuabili soltanto dal Dirigente al quale è stata rivolta la richiesta di accesso, la Commissione dispone che tale Dirigente provveda:

1. a dare comunicazione della richiesta di accesso a detti controinteressati, avvertendoli che entro dieci giorni da tale comunicazione potranno presentare motivata opposizione alla domanda di accesso;
2. ad inviare a questa Commissione copia di eventuali opposizioni oppure a comunicare la mancanza di opposizioni.

Il termine per la decisione della Commissione sul ricorso in esame rimane interrotto e ricomincerà a decorrere dal momento in cui il Dirigente avrà provveduto a quanto richiesto.

PQM

La Commissione dispone che si provveda a quanto indicato in motivazione nel termine di trenta giorni.

PLENUM 9 MAGGIO 2008 (5.31)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.
contro

Amministrazione resistente: Comando provinciale Carabinieri

Fatto

Il capitano dell'Arma dei Carabinieri (Comando provinciale di), riferisce di aver presentato in data 13 marzo 2008 richiesta di accesso all'amministrazione resistente al fine di prendere visione ed estrarre copia di alcuni documenti e segnatamente:

- a. della segnalazione gerarchica del comando provinciale di relativamente ad una denuncia presentata nei confronti del ricorrente;
- b. copia della comunicazione gerarchica presentata dal luogotenente
- c. copia delle segnalazioni del comando provinciale dei Carabinieri inoltrate "...a seguito dell'esecuzione di perquisizioni domiciliari e contestuale notifica di avvisi di garanzia a carico degli attuali quattro militari indagati per cospirazione al fine di compromettere l'autorità del Comandante";
- d. copia delle richieste di accesso ai documenti amministrativi effettuate dal luogotenente Con provvedimento del 9 aprile, l'amministrazione negava l'accesso, ritenendo la relativa richiesta preordinata ad un controllo diffuso sull'operato dell'amministrazione, non specifica nell'individuazione del documento richiesto e comunque concernente terze persone "per i quali non si rileva l'asserito interesse diretto, concreto ed attuale".

Contro tale diniego il capitano ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data 16 aprile (pervenuto il 21 aprile), chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Preliminarmente la Commissione, preso atto della memoria dell'amministrazione datata 8 maggio, chiede chiarimenti in merito alla vicenda con particolare riferimento alla circostanza se i documenti richiesti dal sono o meno gli stessi di quelli oggetto di precedente istanza e sulla quale questo organo si è già pronunciato (decisione di questa Commissione resa nella seduta del 22 aprile u.s.).

PQM

La Commissione, sospesa ogni definitiva pronuncia, invita l'amministrazione a fornire le notizie di cui in motivazione nel termine di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione della presente decisione istruttoria.

PLENUM 9 MAGGIO 2008 (5.32)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Dott.
contro

Amministrazione resistente: Presidenza del Consiglio dei Ministri

Fatto

Il dott. riferisce di aver presentato in data 7 marzo u.s. formale richiesta di accesso a tutta la documentazione relativa all'uccisione dell'On. sulla quale era stato apposto il segreto di Stato. La richiesta veniva presentata ai sensi dell'articolo 39, comma 7, della legge n. 124/07 recante la disciplina in materia di "Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto". Con nota dell'8 aprile 2008 a firma del Presidente del Consiglio dei Ministri, si rappresentava all'istante che "...la completa applicazione della legge n. 124/07 è demandata, tra l'altro, ad un d.P.C.M. disciplinante i criteri per l'individuazione di ciò che è suscettibile di essere oggetto di segreto di Stato, previsto dall'articolo 39, comma 5". Pertanto, in considerazione dell'imminente pubblicazione dell'evocato d.P.C.M., nella nota si differiva l'accesso, rinviando ogni valutazione in merito all'istanza al momento dell'entrata in vigore del d.P.C.M. stesso. Contro tale provvedimento, ritenuto dal dott. di sostanziale diniego, quest'ultimo ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

Diritto

La questione portata all'esame della scrivente concerne l'individuazione e la portata di uno dei profili normativi maggiormente rilevanti nel quadro del rapporto trilaterale segreto-pubblicità-trasparenza.

La legge citata nelle premesse in fatto, si segnala per il suo grado di innovazione rispetto ad uno dei baluardi a tutela della segretezza di alcune tipologie di informazioni e documenti pubblici fino ad ora ritenute impenetrabili dall'esterno. Non a caso la prima fattispecie di esclusione dell'accesso prevista dall'articolo 24 della legge n. 241/90, riguarda proprio i documenti coperti da segreto di Stato, rispetto ai quali l'istanza ostensiva del privato si arrestava ineluttabilmente senza che fosse consentita alcuna ponderazione di interessi contrapposti da parte dell'amministrazione destinataria della richiesta di accesso.

Come anticipato, l'articolo 39, l. n. 124/07 ha innovato profondamente la disciplina del segreto di Stato, in particolare prevedendo che "Decorsi quindici anni dall'apposizione del segreto di Stato o, in mancanza di questa, dalla sua opposizione confermata ai sensi dell'articolo 202 del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 40 della presente legge, chiunque vi abbia interesse può richiedere al Presidente del Consiglio dei ministri di avere accesso alle informazioni, ai documenti, agli atti, alle attività, alle cose e ai luoghi coperti dal segreto di Stato" (art. 39, comma 7).

Il comma 5 dello stesso articolo, tuttavia, stabilisce che “Il Presidente del Consiglio dei ministri, in attuazione delle norme fissate dalla presente legge, disciplina con regolamento i criteri per l’individuazione delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attività, delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato”. Nel caso di specie, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con la nota impugnata, ha fatto riferimento proprio a tale ultima disposizione per differire l’accesso e, quindi, la valutazione sul merito dell’istanza presentata dall’odierno ricorrente. Questi, viceversa, ritiene che il provvedimento debba considerarsi come diniego di accesso e, comunque, che l’applicazione della disciplina contenuta nella fonte primaria non possa essere subordinata all’adozione del regolamento di cui fa parola il comma 7 dell’articolo 39.

Quanto alla prima delle due censure rivolte nei confronti del provvedimento impugnato, la scrivente Commissione rileva che non di diniego si tratta ma di differimento. Tale istituto previsto in materia di accesso ai documenti amministrativi dall’art. 24 della l. n. 241 del 1990 e dall’art. 9 del d.P.R. n. 184/06, è contemplato tra le misure che l’amministrazione può disporre a fronte di una richiesta di accesso quando ciò sia necessario per la temporanea tutela degli interessi di cui al ripetuto art. 24, l. n. 21/90 o per salvaguardare specifiche esigenze dell’Amministrazione stessa.

Nel caso di specie il provvedimento che ha differito l’accesso ha rinviato l’esame della relativa richiesta all’adozione del previsto d.P.C.M.. Quest’ultimo, peraltro, è stato adottato in data 8 aprile e pubblicato nella G.U. del 16 aprile 2008, soddisfacendo così il requisito della previsione finale del termine di differimento di cui all’art. 9, comma 3, del d.P.R. n. 184/2006. Sotto tale profilo, pertanto, il provvedimento impugnato deve ritenersi pienamente legittimo.

Quanto alla seconda delle censure, si osserva che l’attuazione della legge, sul punto demandata al regolamento, concerne proprio l’individuazione delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attività, delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato, assumendo un rilievo decisivo al fine di stabilire cosa possa essere considerato ancora coperto da segreto di Stato. Anche per tale ragione si giustifica il differimento disposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, attesa l’importanza della fonte secondaria nel quadro dell’adeguata ponderazione di interessi preordinata all’esatta perimetrazione della nuova disciplina in materia di segreto di Stato. Non a caso, d’altronde, tale fonte secondaria contiene un articolo, il n. 10, esclusivamente dedicato all’accesso ed alle specifiche valutazioni – di regola subordinate anche ad un sub-procedimento – che il Presidente del Consiglio dei Ministri deve effettuare per decidere in merito alla richiesta di accesso a documenti già segretati.

PQM

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo respinge.

PLENUM 9 MAGGIO 2008 (5.33)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Ufficio del Giudice di Pace di

Fatto

Il sig. ha presentato, il 16 febbraio 2008, istanza di accesso all'Ufficio del Giudice di Pace di avente ad oggetto le sentenze depositate presso la Cancelleria dell'Ufficio stesso relative ai procedimenti di natura civile in cui sia parte convenuta la società Residenza s.r.l.

Specifica il ricorrente di avere acquistato beni immobili dalla società costruttrice su citata sui quali è in corso di accertamento l'esistenza e l'entità di possibili vizi occulti. Il ricorrente, attraverso i documenti richiesti intende, dunque, valutare l'opportunità di difendere i propri diritti nelle sedi opportune.

Avverso il silenzio rigetto dell'Ufficio del Giudice di Pace, il sig. ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ed ha chiesto di ordinare all'Ufficio del Giudice di Pace di l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

La Cancelleria dell'Ufficio del Giudice di Pace di, con nota del 23 aprile 2008, ha comunicato alla scrivente Commissione che non esiste alcun procedimento giudiziario di natura civile riguardante la società Residenza s.r.l.

Diritto

Il ricorso è inammissibile.

Infatti, secondo un recente orientamento giurisprudenziale, le sentenze, poiché concludono un "processo" e non un procedimento non sono assimilabili ai documenti amministrativi (C.d.S. Sez. IV, 1363/2008). Pertanto, poiché le sentenze non possono essere ricomprese tra gli atti nei cui confronti sia esercitabile il diritto di accesso, il presente ricorso è inammissibile, fermo restando il regime previsto dall'art. 743 c.p.c.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara inammissibile il ricorso.

PLENUM 9 MAGGIO 2008 (5.34)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Ing.
contro

Amministrazione resistente: Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (E.N.P.A.L.S.)

Fatto

L'ing. riferisce di aver partecipato alla procedura concorsuale bandita in data 2 aprile 2004 dall'amministrazione resistente per l'attribuzione di 5 posti di dirigente di seconda fascia. Il successivo 4 settembre l'odierno ricorrente ha impugnato con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica il decreto di nomina della commissione esaminatrice unitamente alla graduatoria preselettiva con la quale era stata disposta l'esclusione dal concorso nei suoi confronti. Il 15 novembre 2006, il Consiglio di Stato con parere n. 3027 si è espresso favorevolmente all'accoglimento del ricorso straordinario. Successivamente, in data 6 novembre 2007, l'ing. richiedeva l'accesso a tutti gli atti del concorso detenuti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L'accesso veniva concesso ed effettuato presso gli uffici del Ministero in data 14 febbraio 2008. Nel corso delle operazioni di accesso, l'odierno ricorrente veniva a conoscenza di alcuni documenti formati dall'amministrazione resistente e successivi all'adozione del parere favorevole del Consiglio di Stato del 2006. Quindi, in data 15 febbraio u.s., l'ing. ha presentato un'altra richiesta di accesso all'ENPALS volta ad ottenere copia di tutti i documenti relativi al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con particolare riferimento alla relazione del direttore generale al consiglio di amministrazione, al verbale ed al resoconto stenografico della seduta del 18 aprile 2007 e ad ogni altro atto collegato o presupposto.

L'amministrazione, con provvedimento del 10 marzo u.s., negava l'accesso, ritenendo l'istante non portatore di un interesse sufficientemente qualificato all'accesso. Contro tale provvedimento l'ing. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Nel merito il ricorso è fondato e va accolto. La richiesta di accesso dell'odierno ricorrente si inserisce paradigmaticamente nel novero dell'accesso endoprocedimentale di cui all'articolo 10, l. n. 241/90. Tale disposizione, significativamente, è inserita nel Capo III della legge dedicato, come noto, alla "Partecipazione al procedimento amministrativo".

Tra i diritti delle parti (necessarie o eventuali) del procedimento figura espressamente quello di prendere visione degli atti del procedimento (senza necessità di addurre alcuna motivazione a sostegno della propria richiesta), salvo quanto previsto dall'articolo 24 della legge n. 241/90. Nel caso di specie la natura endoprocedimentale dell'accesso esercitato dall'odierno ricorrente non è controvertibile, trattandosi di documenti relativi al procedimento giustiziale avviato dall'ing. stesso. Sotto

tale profilo, quindi, priva di pregio e illegittima appare la motivazione addotta a fondamento del diniego, atteso che l'interesse e la qualificazione dello stesso come giuridicamente rilevante è *in re ipsa* e merita di essere soddisfatto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte

PLENUM 9 MAGGIO 2008 (5.35)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Avv.

contro

Amministrazione resistente: Consiglio dell'Ordine degli avvocati di

Fatto

L'avv., in data 14 marzo 2008, ha chiesto al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di l'accesso e l'estrazione di copia integrale, della delibera di astensione adottata dallo stesso Ordine, in data 22 febbraio 2008, avente ad oggetto la procedura disciplinare aperta nei propri confronti.

Con delibera del 19 marzo 2008, il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di rigettava la suddetta istanza, considerandola priva di motivazione.

Pertanto, l'avv., in data 14 aprile 2008, ha presentato ricorso contro tale diniego alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/90.

Il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di, in data 29 aprile 2008, ha fatto pervenire alla scrivente Commissione una memoria, nella quale ribadisce il diniego espresso e contesta la competenza della Commissione stessa a conoscere del ricorso in esame.

Diritto

Il ricorso è fondato.

In via preliminare, la Commissione, in merito all'eccezione di incompetenza della scrivente rilevata dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di, ne rileva l'infondatezza.

La giurisprudenza amministrativa più recente, invero, si è espressa a favore della natura pubblicistica dei Consigli professionali, i quali, sia pure con riferimento alle loro articolazioni locali, rientrano nella nozione di pubblica amministrazione di cui alla legge n. 241/90. In tal senso si è espresso il T.A.R. Roma, Lazio sez. III, 18 dicembre 2006, n. 14795, secondo cui "la giurisprudenza ha sempre affermato che il diritto di accesso va riconosciuto, anche con riguardo ai documenti rappresentativi di mera attività interna dell'amministrazione, a prescindere anche dal fatto che gli stessi siano stati, o meno, concretamente utilizzati ai fini dell'attività con rilevanza esterna (Cfr. fra le tante, Cons. di Stato, V sez., 7 marzo 1997, n. 228; T.A.R. Brescia 21 marzo 2000, n. 261, in questa Rassegna 2000, I, 3362; Cons. Stato, IV Sez., 8 giugno 2000, n. 3253, e VI Sez. 8 marzo 2000, n. 1159, in Cons. Stato 2000, I, 1401 e 521; Cons. Stato, IV Sez. 9 luglio 2002, n. 3825; T.A.R. Piemonte n. 2429, 15 dicembre 2001).

E ciò a maggior ragione per quegli enti, come gli ordini professionali, per i quali hanno un particolare rilievo i cardini della democrazia, della trasparenza e dell'imparzialità, che possono essere garantiti in concreto solo se si ha la possibilità di conoscere le motivazioni dei provvedimenti e le acquisizioni istruttorie che le hanno determinate.

In sostanza, i relativi organi direttivi, anche in presenza di richieste di accesso, percepite come strumentali od emulative, devono mantenere la terzietà della loro funzione ed assicurare la neutralità della funzione amministrativa”.

Venendo al merito del ricorso, a parere della scrivente Commissione, si ritiene certamente sussistente un interesse dell'istante ad ottenere copia della documentazione richiesta, trattandosi di accesso endoprocedimentale, disciplinato dall'art. 10 della l. n. 241/90: l'avv., infatti, è parte del procedimento disciplinare aperto nei suoi confronti.

Si consideri, inoltre, che l'odierno ricorrente fonda il proprio ricorso sull'esigenza della tutela dei propri diritti nelle opportune sedi, conformemente a quanto disciplinato dall'art. 24, comma 7, l. n. 241/90, così come novellata.

Questa Commissione ha ribadito, in numerose sue pronunce, il soddisfacimento del diritto di accesso nel momento in cui l'istante debba provvedere alla cura ed alla tutela dei propri interessi giuridici.

Tale orientamento è espresso anche dal Consiglio di Stato e dal giudice amministrativo di prime cure (T.A.R. Toscana, seconda sezione, n. 152/2007) che ha affermato il principio di diritto secondo cui: “allorquando venga presentata una richiesta di accesso documentale motivata con riferimento alla necessità di tutelare i propri interessi nelle competenti sedi giudiziarie, anche nel caso in cui non sia certo che, successivamente, tali atti siano effettivamente utilizzabili ai fini della proposizione di eventuali domande giudiziali, l'accesso non può essere denegato. Infatti, l'apprezzamento sull'utilità o meno della documentazione richiesta in ostensione non spetta né all'Amministrazione destinataria dell'istanza ostensiva né, addirittura, allo stesso giudice amministrativo adito con l'*actio ad exhibendum*, bensì al giudice (sia esso amministrativo che ordinario) eventualmente adito dall'interessato al fine di tutelare l'interesse giuridicamente rilevante, sotteso alla pregressa domanda di accesso”.

Ed ancora, il T.A.R. ha “ribadito che, in merito alla oggettiva utilità o meno della documentazione richiesta nel corso di un giudizio pendente ovvero alla proponibilità del giudizio ovvero ancora alla semplice valutazione da parte dell'interessato circa la opportunità o meno di agire in sede giurisdizionale (che è poi questo lo scopo dell'esistenza dell'istituto qui esaminato), nessun apprezzamento deve essere effettuato né dall'Amministrazione destinataria dell'istanza né da parte del giudice amministrativo, sempre che l'interessato abbia dichiarato e motivato il suo interesse a tutelare la posizione soggettiva vantata tramite la conoscenza del contenuto degli atti richiesti”.

Nel caso di specie, se è vero che deve esistere un rapporto di strumentalità tra la conoscenza del documento (mezzo per la difesa degli interessi) e il fine (effettiva tutela della situazione giuridicamente rilevante della quale il richiedente è portatore), tale rapporto (sul quale cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 22 ottobre 2002 n. 5814) ben sussiste, con riferimento a della documentazione che può manifestarsi anche solo potenzialmente utile per confortare assunti difensivi in un giudizio, in quanto siffatto impiego dell'atto è strettamente connesso all'esercizio di difesa per come è tutelato dal principio generale di cui all'art. 24 Cost. (su tale ultimo aspetto cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 24 giugno 1999 n. 16).

Considerato quanto esposto, i documenti richiesti dall'avv. dovranno essere esibiti, nella forma della presa visione e della copia, per l'autonomia ormai riconosciuta al diritto di accesso ai documenti amministrativi, “diretto al conseguimento di un autonomo bene della vita” (Consiglio Stato, sez. IV, 05 settembre 2007, n. 4645),

rispetto alla situazione legittimante l'azione giurisdizionale (T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, 20 luglio 2007, n. 1277).

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 9 MAGGIO 2008 (5.37)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.
contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della

Fatto

Il signor, in data 19 febbraio 2008, ha chiesto all'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della di potere esercitare l'accesso, mediante visione ed estrazione di copia, agli atti relativi ad un'indagine fiscale svolta nei confronti di una società, per dimostrare la correttezza del proprio operato nello svolgimento dell'attività di ufficio assegnatagli dall'amministrazione presso la quale presta servizio e, conseguentemente, tutelare la propria posizione giuridica nelle sedi opportune.

Con provvedimento, notificatogli il 26 marzo 2008, l'amministrazione ha negato il richiesto accesso.

Pertanto, il signor, il 7 aprile 2008, ha presentato ricorso alla scrivente Commissione, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241/90.

L'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della, il 2 maggio 2008, ha trasmesso una memoria alla scrivente Commissione, nella quale ha ribadito il diniego espresso.

Diritto

La Commissione, in merito al ricorso presentato, osserva quanto segue.

In via preliminare, non si individua, ai sensi dell'art. 22 della l. n. 241/90, un interesse diretto concreto ed attuale del signor a conoscere il carteggio relativo all'indagine fiscale svolta nei confronti di una specifica società, né risulta evidente un'eventuale correlazione tra un ipotetico interesse e la situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti ai quali è chiesto l'accesso.

In ogni caso, nel caso di specie, rileva il disposto del Decreto ministeriale 29 ottobre 1996, n. 603, che individua le categorie di documenti formati o comunque rientranti nell'ambito delle attribuzioni del Ministero delle finanze e degli organi periferici dipendenti, ivi compresi l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ed il Corpo della guardia di finanza, sottratti all'accesso in relazione alle disposizioni di legge generali in materia.

In particolare, è da considerare il disposto dell'art. 5, comma 1, lettera a), secondo cui è sottratta all'accesso la “documentazione finanziaria, economica, patrimoniale e tecnica di persone fisiche e giuridiche, gruppi, imprese e associazioni comunque acquisita ai fini dell'attività amministrativa”.

A tale norma regolamentare specifica, inoltre, rinvia anche la legge n. 241/90, così come novellata che, all'art. 24, comma 1, lett. e), esclude il diritto di accesso “nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano”.

Si ritiene, dunque, che l'istanza del signor, oltre ad essere priva di un fondato interesse, sia in ogni caso inammissibile essendo rivolta all'accesso a documenti, il cui contenuto è oggetto di specifiche previsioni normative che lo escludono espressamente.

PQM

La Commissione respinge il ricorso.

PLENUM 9 MAGGIO 2008 (5.37)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Dott.

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Economia e delle Finanze

Fatto

Il Dott., in data 5 marzo 2008, ha chiesto al Ministero dell'Economia e delle Finanze di potere esercitare l'accesso, mediante estrazione di copia, della documentazione inerente al procedimento aperto presso l'Ufficio XI – Servizio Centrale del Personale del medesimo Ministero, avente ad oggetto il rifacimento della graduatoria del concorso a dirigente di divisione ex-Agensud, per potere tutelare, in qualità di erede, i diritti del padre partecipante allo stesso concorso, ma ormai defunto.

In particolare, l'istante ha chiesto la documentazione completa riguardante i criteri adottati per il rifacimento della suddetta graduatoria.

Con nota del 20 marzo 2008, l'amministrazione resistente ha negato l'accesso, precisando che la documentazione richiesta “è stata acquisita in osservanza dell'onere indicato dal T.A.R. Lazio nella sentenza n. 2661/2005” e che essendo stato dichiarato perento il ricorso proposto al T.A.R. dall'allora partecipante al concorso, si è estinta ogni pretesa nei confronti dell'amministrazione stessa.

Pertanto, il Dott. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241/90, contro il suddetto diniego, in qualità di erede del padre partecipante al suddetto concorso.

Diritto

La Commissione, in merito al ricorso presentato, osserva quanto segue.

In riferimento al caso di specie, si prende atto che il ricorso presentato al T.A.R. nel 1992 dal padre dell'odierno ricorrente è stato dichiarato perento, non avendo le parti – presumibilmente - dimostrato interesse per la causa pendente, entro un certo periodo di tempo, tramite il compimento di atti, con la conseguente estinzione di qualsiasi diritto che sarebbe potuto derivare in capo all'allora concorrente che si fosse collocato utilmente nella graduatoria ristabilita dall'amministrazione interessata.

Di conseguenza, si considera, altresì, che la perenzione del citato ricorso preclude la possibilità per il signor di far valere qualunque diritto soggettivo o interesse legittimo eventualmente spettante al padre.

Tuttavia, si riconosce in capo all'odierno ricorrente – quanto meno sul profilo morale - la sussistenza di un interesse ad accedere alla documentazione completa riguardante i criteri adottati per il rifacimento della graduatoria, nella quale sarebbe potuto rientrare il padre, qualora non fosse intervenuta la perenzione del citato ricorso al T.A.R..

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 9 MAGGIO 2008 (5.38)

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Sig.
contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale del Personale
– Ufficio Mobilità

FATTO

Il sig., il 17 marzo 2008, a seguito della comunicazione del provvedimento di rigetto della richiesta di trasferimento mediante compensazione con la sig.ra e del provvedimento di rigetto della richiesta di autotutela avverso il medesimo, ha presentato all'Agenzia delle Entrate - Direzione centrale del Personale istanza di accesso ai seguenti documenti:

1. istanze e relativi allegati, presentate da coloro che hanno ottenuto la mobilità in entrata verso l'Agenzia delle Entrate nel triennio 2006 – 2007 – 2008, avvalendosi della procedura di mobilità di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001;
2. verbali, documenti e pareri redatti dall'Agenzia delle Entrate ai fini della positiva definizione dei procedimenti avviati con le istanze suddette.

Avverso il silenzio rigetto il sig. ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, ed ha chiesto di ordinare all' Agenzia delle Entrate – Direzione centrale del Personale l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

L'amministrazione, con nota del 24 aprile 2008, ha comunicato alla scrivente Commissione che l'istanza è volta ad operare un controllo generalizzato sull'operato dell'amministrazione che l'acquisizione di informazioni è volta a valutare la legittimità dell'operato dell'amministrazione nel settore della mobilità ed, infine, che l'ampiezza della richiesta comporterebbe un'attività incompatibile con le esigenze funzionali ed organizzative dell'amministrazione stessa.

Diritto

Il ricorso è infondato.

L'istanza, avendo ad oggetto i documenti presentati da coloro che hanno ottenuto la mobilità verso l'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, per gli anni su indicati, nonché tutti i documenti adottati dall'amministrazione per la positiva definizione dei procedimenti, ha carattere generico, essendo volta ad operare un controllo sull'operato dell'amministrazione in ordine al passaggio di personale tra amministrazioni.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo respinge.

PLENUM 9 MAGGIO 2008 (5.40)

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Sig.
contro

Amministrazione resistente: Comune di

Fatto

Il Sig. ha chiesto al sindaco del Comune di l'accesso ai documenti amministrativi, esistenti presso l'Ufficio Tecnico del Comune stesso, riguardanti un edificio adibito a Scuola Pubblica Statale e sito nel suddetto Comune.

L'attuale ricorrente, a fronte del silenzio della PA, ha proposto ricorso a questa Commissione, specificando che i documenti oggetto della sua istanza sono attinenti "a situazione di pubblico interesse".

Diritto

Il ricorso è inammissibile.

L'art. 25, comma quarto, della legge n. 241/90 dispone che " decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego di accesso ...il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale..... ovvero chiedere ...nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27".

Questa Commissione è, pertanto, incompetente a provvedere sul diniego di accesso da parte di un Comune.

PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso per incompetenza della Commissione.

PLENUM 9 MAGGIO 2008 (5.40)

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella seduta del 9 maggio 2008.

VISTO il ricorso presentato dal signor

contro

il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali

e nei confronti dei signori, e

per l'annullamento del diniego di accesso opposto dall'amministrazione resistente, con nota del 13 agosto 2007, alla richiesta di accesso volta ad ottenere documenti concernenti terzi soggetti controinteressati, per potere procedere alla tutela dei propri diritti;

CONSIDERATO, che nel corso della seduta del 9 maggio 2008, il Presidente della Commissione, alla presenza del Collegio, ha proceduto all'apertura della busta chiusa sigillata, inviata dall'amministrazione resistente, contenente copia della documentazione richiesta dal signor

VISTA l'ingente mole della documentazione da esaminare per valutarne l'accessibilità o meno

PQM

Rinvia la decisione del ricorso proposto dal signor alla prossima seduta utile della Commissione.

PLENUM 9 MAGGIO 2008 (5.41)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Ing.

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa – Direzione generale per il personale civile

Fatto

L'ing. riferisce di avere preso parte, in data 18 e 19 luglio 2006, al concorso indetto dall'amministrazione resistente per il conferimento di quattro posti di dirigente tecnico di seconda fascia presso uffici periferici e centrali. Avendo appreso la notizia dell'esclusione dalla prove orali, l'ing., in data 19 aprile 2007, ha presentato richiesta di accesso al decreto di nomina della commissione esaminatrice, ai verbali della procedura concorsuale, alle proprie prove scritte, ed, infine, a quelle degli altri candidati. In data 13 giugno l'amministrazione ha concesso l'accesso, riservandosi di effettuare la notifica ai controinteressati, relativamente alla richiesta di accesso alle prove scritte degli altri candidati. In data 8 dicembre, pertanto, l'amministrazione rilasciava copia in forma anonima delle prove dei soli candidati collocati in graduatoria in posizioni migliori rispetto a quella dell'odierno ricorrente, ritenendo quelle degli altri candidati irrilevanti ai fini dell'accesso.

Contro tale parziale diniego, l'ing. aveva presentato ricorso alla scrivente Commissione, la quale nella seduta dell'11 febbraio 2008, lo aveva dichiarato infondato.

Successivamente, il 21 marzo 2008, il ricorrente, al fine di curare i propri interessi giuridici, ha presentato istanza di accesso agli elaborati relativi alla seconda prova scritta, completi di allegati, dei seguenti candidati:

1.;
2.;
3.;
4.;
5.;

L'amministrazione, l'8 aprile 2008, ha concesso l'accesso alle seconde prove scritte di tutti i candidati ammessi a sostenere le prove orali, privandoli, però del numero identificativo e dell'indicazione del voto.

Diritto

Ai sensi dell'art. 12, comma 4, lett. b) del d.P.R. n. 184 del 2006, al presente ricorso deve essere allegata la ricevuta dell'avvenuta spedizione di copia del ricorso ai controinteressati affinché possano presentare eventuali memorie. Poiché tale adempimento non è stato osservato, il presente ricorso è inammissibile, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. c) del d.P.R. n. 184 del 2006.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara inammissibile il ricorso.

PLENUM 9 MAGGIO 2008 (5.42)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.
contro

Amministrazione resistente: Ente Marina Militare -

Fatto

Il signor, in data 7 marzo 2008, ha chiesto all'Ente Marina Militare - di potere avere l'accesso alla documentazione concernente l'atto di nomina dei Presidenti dei Circoli Ufficiali M.M. di per l'anno 2007 ed alla relativa segnalazione della Superiore Autorità Militare marittima della sede di, asserendo una presunta lesione dei propri diritti quale potenziale candidato alle suddette nomine.

In data 4 aprile 2008, l'amministrazione resistente ha negato il richiesto accesso.

Pertanto, il signor, il 24 aprile 2008, ha presentato ricorso alla scrivente Commissione, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241/90, contro l'espresso diniego.

Diritto

Il ricorso è fondato.

A parere della scrivente Commissione, si ritiene certamente sussistente un interesse dell'istante ad ottenere copia della documentazione richiesta, trattandosi di accesso endoprocedimentale, disciplinato dall'art. 10 della l. n. 241/90.

Come risulta, infatti, dagli allegati al presente ricorso, il signor è stato "invitato" dall'amministrazione, oggi resistente, a far pervenire la propria adesione alla nomina, rispetto alla quale – una volta escluso – successivamente, quale potenziale candidato, ha richiesto l'accesso alla relativa documentazione.

Tale adesione potrebbe costituire titolo per fare dell'accedente un partecipante al procedimento, con conseguente qualifica di endoprocedimentalità dell'accesso ex art. 10, legge n. 241/90.

Si consideri, in ogni caso, che l'odierno ricorrente fonda il proprio ricorso sull'esigenza della tutela dei propri diritti nelle opportune sedi, conformemente a quanto disciplinato dall'art. 24, comma 7, l. n. 241/90, così come novellata.

Questa Commissione ha ribadito, in numerose sue pronunce, il soddisfacimento del diritto di accesso nel momento in cui l'istante debba provvedere alla cura ed alla tutela dei propri interessi giuridici.

Tale orientamento è espresso anche dal Consiglio di Stato e dal giudice amministrativo di prime cure (T.A.R. Toscana, seconda sezione, n. 152/2007) che ha affermato il principio di diritto secondo cui: "allorquando venga presentata una richiesta di accesso documentale motivata con riferimento alla necessità di tutelare i propri interessi nelle competenti sedi giudiziarie, anche nel caso in cui non sia certo che, successivamente, tali atti siano effettivamente utilizzabili ai fini della proposizione di eventuali domande giudiziali, l'accesso non può essere denegato. Infatti, l'apprezzamento sull'utilità o meno della documentazione richiesta in ostensione non

spetta né all'Amministrazione destinataria dell'istanza ostensiva né, addirittura, allo stesso giudice amministrativo adito con l'*actio ad exhibendum*, bensì al giudice (sia esso amministrativo che ordinario) eventualmente adito dall'interessato al fine di tutelare l'interesse giuridicamente rilevante, sotteso alla pregressa domanda di accesso”.

Ed ancora, il T.A.R. ha “ribadito che, in merito alla oggettiva utilità o meno della documentazione richiesta nel corso di un giudizio pendente ovvero alla proponibilità del giudizio ovvero ancora alla semplice valutazione da parte dell'interessato circa la opportunità o meno di agire in sede giurisdizionale (che è poi questo lo scopo dell'esistenza dell'istituto qui esaminato), nessun apprezzamento deve essere effettuato né dall'Amministrazione destinataria dell'istanza né da parte del giudice amministrativo, sempre che l'interessato abbia dichiarato e motivato il suo interesse a tutelare la posizione soggettiva vantata tramite la conoscenza del contenuto degli atti richiesti”.

Nel caso di specie, se è vero che deve esistere un rapporto di strumentalità tra la conoscenza del documento (mezzo per la difesa degli interessi) e il fine (effettiva tutela della situazione giuridicamente rilevante della quale il richiedente è portatore), tale rapporto (sul quale cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 22 ottobre 2002 n. 5814) ben sussiste, con riferimento a della documentazione che può manifestarsi anche solo potenzialmente utile per confortare assunti difensivi in un giudizio, in quanto siffatto impiego dell'atto è strettamente connesso all'esercizio di difesa per come è tutelato dal principio generale di cui all'art. 24 Cost. (su tale ultimo aspetto cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 24 giugno 1999 n. 16).

Considerato quanto esposto, i documenti richiesti dal signor dovranno essere esibiti, nella forma della presa visione e della copia, per l'autonomia ormai riconosciuta al diritto di accesso ai documenti amministrativi, “diretto al conseguimento di un autonomo bene della vita” (Consiglio Stato, sez. IV, 05 settembre 2007, n. 4645), rispetto alla situazione legittimante l'azione giurisdizionale (T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, 20 luglio 2007, n. 1277).

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 9 MAGGIO 2008 (5.43)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Signor
contro

Amministrazione resistente: Agenzia del Territorio, Direzione Centrale risorse
Umane, Area Gestione Sviluppo Manageriale -

Fatto

Il signor – in servizio presso l'Ufficio Provinciale di dell'Agenzia del Territorio ed in qualità di candidato alla procedura relativa al conferimento di incarichi dirigenziali, bandita dalla sede centrale della medesima amministrazione - in data 3 marzo 2008, ha richiesto all'Agenzia del Territorio, Direzione Centrale Risorse Umane, Area Gestione Sviluppo Manageriale di di potere accedere a diversi documenti inerenti le suddette procedure concorsuali.

Con provvedimento del 21 marzo 2008 (ricevuto dall'odierno ricorrente in data 31 marzo 2008), l'amministrazione ha negato l'accesso ai *curricula* di due funzionari (l'Ing. e il Dott.), ai quali è stato conferito un incarico dirigenziale provvisorio, “in quanto contenenti dati di natura psico-attitudinale relativi a terzi, inerenti procedure selettive, nonché informazioni di natura sensibile, come previsto dal provvedimento dell'Agenzia n. 47054 del 13 giugno 20007, pubblicato sulla G.U. 30 novembre 2007, n. 279”.

Pertanto, il signor contro il suddetto diniego, in data 24 aprile 2008, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/90.

Diritto

Il ricorso in esame non può essere accolto poiché l'istanza formulata investe dati di terze persone controinteressate, già individuate in sede di presentazione della richiesta di accesso, alle quali lo stesso doveva essere notificato, a pena di inammissibilità, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. c), del d.P.R. n. 184/2006.

Nel caso di specie, infatti, al signor erano note le generalità dei due soggetti controinteressati, quindi lo stesso avrebbe dovuto, e potuto, provvedere alla notifica del presente ricorso nei loro confronti.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso, salva la facoltà dell'interessato di riproporre la richiesta d'accesso, in virtù dell'art. 12, comma 8, del d.P.R. n. 184/2006.

PLENUM 9 MAGGIO 2008 (5.44)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Dott.ssa

contro

Amministrazione resistente: ENEA - Direzione Centrale Risorse Umane

Fatto

La Dott.ssa, dipendente dell'Enea, in data 21 dicembre 2007 e 11 gennaio 2008, ha richiesto alla Direzione Centrale Risorse Umane dell'ente l'accesso agli atti del bando di concorso, relativo ad una selezione interna per le progressioni verticali, a cui ha partecipato con esito negativo. In particolare, l'odierna ricorrente ha chiesto di accedere ai verbali della commissione, per conoscere i criteri adottati, nonché alle risultanze del bando, poiché direttamente interessata in qualità di partecipante.

La Direzione Centrale Risorse Umane, con una nota inviata in data 28 gennaio 2008, ha respinto l'istanza di accesso, valutandola priva di motivazione.

Successivamente, il 4 ed il 5 febbraio l'odierna ricorrente ha presentato una nuova istanza di accesso agli atti, rimasta ad oggi senza alcun riscontro da parte dell'ente resistente.

Pertanto, il 15 febbraio 2008, la Dott.ssa, contro il suddetto diniego espresso dell'ente, nonché contro il successivo diniego tacito, ha presentato un ricorso alla Commissione, tramite posta elettronica, ai sensi dell'articolo 25, l. n. 241/90.

La Commissione, nel plenum del 12 marzo 2008, ha ritenuto il ricorso contro il diniego espresso dell'ente inammissibile, ex art. 12, comma 4, lettera a), e comma 7, lettera c), del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, non essendo stato allegato allo stesso la nota di diniego all'accesso dell'ente resistente. La decisione del ricorso contro il successivo tacito diniego dell'ente, invece, è stata sospesa, poiché il ricorso contro il tacito diniego dell'ente è stato presentato ancor prima che fosse maturato il silenzio dello stesso sull'ultima istanza di accesso formulata dalla Dott.ssa

Diritto

La Dott.ssa, tramite posta elettronica, in data 22 aprile 2008, ha comunicato alla segreteria della scrivente Commissione che l'Enea le ha concesso l'accesso alla documentazione richiesta, di cui ha potuto prendere visione in data 20 marzo 2008.

PQM

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere.

PLENUM 9 MAGGIO 2008 (5.45)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.ra + 11
contro

Amministrazione resistente: Ministero per i beni e le attività culturali

Fatto

La sig.ra, insieme ad altri undici colleghi, tutti dipendenti dell'amministrazione resistente con la qualifica di funzionari area C1, per il tramite dell'avv., riferisce di aver presentato in data 3 marzo 2008 richiesta di accesso alla documentazione attestante il numero di posti messi a concorso dall'amministrazione resistente nel periodo compreso tra il 01.01.2006 e il 01.03.2008 a seguito di rinunce, pensionamenti e dimissioni a qualsiasi titolo di personale dipendente del Ministero. Non avendo ottenuto risposta nei trenta giorni successivi al ricevimento dell'istanza da parte dell'amministrazione, in data 11.04.2008 ha presentato ricorso alla scrivente Commissione avverso il silenzio rifiuto nel frattempo formatosi, chiedendone il riesame.

Diritto

Nel merito il ricorso è fondato. L'interesse giuridicamente rilevante degli odierni ricorrenti, invero, si fonda sulla circostanza che essi sono tutti inseriti nella graduatoria degli idonei della Regione, profilo professionale di funzionario amministrativo economico e funzionario direttore area C2. Sicché, la conoscenza dei documenti oggetto della richiesta sulla quale l'amministrazione non ha fornito risposta alcuna, appare preordinata alla corretta "gestione" dello scorrimento della graduatoria che consentirebbe ai ricorrenti di essere inseriti nell'organico della Regione Peraltro nel gravame si mette in rilievo come la conoscenza della documentazione richiesta sia funzionale all'eventuale presentazione di azioni a tutela dei propri interessi giuridici e pertanto, anche alla luce dell'articolo 24, comma 7, l. n. 241/90, merita di essere accolto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 9 MAGGIO 2008 (5.46)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sigg.ri e, in qualità di genitori esercenti la potestà nei confronti del minore

contro

Amministrazione resistente: Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico “.....” di

Fatto

..... e, quali genitori esercenti la potestà sul figlio minore, il quale aveva frequentato la terza classe, sez. B, del liceo scientifico “.....” di, con istanza del 22.2.2008 hanno chiesto al Dirigente di tale Istituto copia:

1. del verbale del Consiglio di classe relativo allo scrutinio del primo quadrimestre ;
2. del registro di classe nella parte concernente le annotazioni ed i provvedimenti disciplinari ;
3. del verbale del Collegio docenti deliberante i criteri per l'attribuzione del voto di condotta ;
4. del regolamento interno di disciplina.

Avverso la mancata risposta alla istanza i menzionati soggetti, con atto del 21.4.2008, pervenuto il 24.4.2008, hanno proposto ricorso a questa Commissione.

Diritto

I documenti oggetto dell'istanza dispiegano effetti sulle situazioni soggettive del minore, all'interno dell'istituzione scolastica, e pertanto i suoi genitori hanno un interesse diretto, concreto ed attuale, ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, all'accesso richiesto.

Pertanto, gli istanti hanno sufficientemente motivato tale interesse indicandolo nella necessità dell'esame dei documenti richiesti al fine di proporre eventuali impugnazioni avverso l'attribuzione al minore del voto “cinque” in condotta, posto che ad essi non erano mai stati comunicati addebiti o provvedimenti nei confronti del minore stesso per fatti disciplinari.

Pertanto, il ricorso merita accoglimento.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 9 MAGGIO 2008 (5.47)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.ra

contro

Amministrazione resistente: Istituto Comprensivo di

Fatto

....., docente per l'educazione musicale presso l'Istituto Comprensivo -, la quale aveva proposto domanda per il suo inserimento nella prima fascia per la classe di concorso di educazione musicale e nella terza fascia per la classe di concorso di pianoforte, successivamente aveva proposto ricorso avverso la graduatoria lamentando l'omessa valutazione dei titoli presentati e dei punteggi indicati.

La stessa, essendo rimasto senza esito il suo ricorso, ed essendo stata approvata la graduatoria definitiva, con istanza del 5-2-2008 ha chiesto al Dirigente di detto Istituto di potere prendere visione degli atti del procedimento di valutazione.

Avverso la mancata risposta alla istanza, la, con atto del 18.4.2008, pervenuto il 24.4.2008, ha proposto ricorso a questa Commissione.

Diritto

I documenti oggetto dell'istanza d'accesso, e cioè gli atti del procedimento di valutazione adottato per la formazione della graduatoria, concernono la posizione della istante, e pertanto sussiste l'interesse diretto, concreto ed attuale di cui all'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Oltretutto, nelle specie l'interesse è presunto *ex lege* attesa la natura endoprocedimentale dell'accesso e la ricorrente ha, *ad abundantiam*, motivato tale interesse indicandolo nella necessità dell'esame dei documenti richiesti al fine di proporre eventuali impugnazioni avverso la graduatoria definitiva.

Il ricorso dev'essere accolto e va pertanto disposto l'accesso alla documentazione richiesta

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 9 MAGGIO 2008 (5.48)

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.
contro

Amministrazione resistente: Autorità portuale di – Ufficio del Personale

Fatto

Il Sig., in data 20 febbraio 2007 ha presentato richiesta di accesso tesa all'acquisizione di copia della pianta organica della sede distaccata di dell'amministrazione resistente. L'interesse alla conoscenza dei documenti richiesti veniva esplicitato dal ricorrente in considerazione della sua posizione di aspirante funzionario (area demanio) venutasi a determinare come conseguenza delle dimissioni del funzionario che in precedenza ricopriva tale posto e in virtù del fatto che il ricorrente si era classificato secondo, dunque immediatamente dietro al funzionario dimissionario, all'esito del concorso per la copertura dell'ufficio in questione. L'amministrazione, a dire del ricorrente, provvedeva alla copertura del posto vacante non assegnandolo al, bensì tramite personale altro, non assunto per concorso.

Non avendo l'amministrazione destinataria della richiesta dato seguito alla stessa nei trenta giorni successivi alla sua presentazione, il Sig. in data 16 aprile u.s. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione, chiedendo il riesame dell'istanza di accesso da parte dell'amministrazione resistente. La Commissione avendo rilevato la presenza di soggetti controinteressati all'ostensione nelle persone di coloro che figuravano come dipendenti di ruolo presso l'ufficio dell'amministrazione cui era stata indirizzata la richiesta di accesso nella seduta del 17 maggio ha ordinato all'amministrazione di notificare il gravame ai controinteressati. A tanto ha provveduto l'amministrazione in data 19 giugno, comunicando il ricorso all'Arch. in quanto funzionario che aveva ricoperto il posto vacante a seguito delle dimissioni di altro dipendente. Nella seduta del 9 luglio 2007 la scrivente Commissione accoglieva il gravame e, successivamente, l'amministrazione consentiva l'accesso. In data 12 dicembre 2007 l'odierno ricorrente presentava nuova richiesta di accesso ad una serie di documenti tra i quali alcuni concernenti il dott. e l'arch. L'amministrazione concedeva l'accesso che veniva effettuato in data 31 gennaio 2008 ad eccezione dei documenti relativi ai due controinteressati appena menzionati, per i quali l'amministrazione, con nota del 19 febbraio u.s., precisava di aver ricevuto motivata opposizione all'accesso da parte degli stessi.

Pertanto, in data 28 febbraio u.s., il sig. presentava ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento e chiedendo, altresì, la notifica dello stesso gravame al controinteressato da parte della stessa amministrazione. Nella seduta del 12 marzo u.s. la scrivente dichiarava l'inammissibilità del ricorso siccome non notificato ai controinteressati secondo il disposto di cui all'art. 12, comma 4, lettera b), del d.P.R. n. 184/06. Contro tale pronuncia, in data 10 aprile u.s. il proponeva nuovo ricorso, chiedendo il riesame della decisione resa dalla scrivente Commissione.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva di non potersi pronunciare nuovamente sulla medesima questione già oggetto di decisione resa in data 12 marzo u.s. Al riguardo si osserva che ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 25, l. n. 241/90, contro le determinazioni successive alle pronunce della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, è ammesso unicamente ricorso al TAR competente. Pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile.